

Procedimenti di composizione della crisi da sovra-
indebitamento alla luce delle modifiche del DL
179/2012¹

Procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento alla luce delle modifiche del DL 179/2012¹

Roberta Vitale²

La L. 3/2012, così come modificata dal DL 179/2012 convertito, disciplina i nuovi procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento del debitore non fallibile e del consumatore. A questi due procedimenti ne è stato aggiunto un terzo relativo alla liquidazione del patrimonio del debitore.

Con la presente scheda vengono analizzati i presupposti soggettivi e oggettivi e il contenuto dei tre distinti procedimenti previsti dalla nuova normativa e i compiti affidati agli Organismi di composizione delle crisi da sovraindebitamento.

indice

1 PREMESSA

Quadro normativo

Novità del DL 179/2012

2 AMBITO APPLICATIVO

2.1 Presupposto soggettivo

2.1.1 Debitore non fallibile

Soggetti interessati

2.1.2 Consumatore

2.2 Presupposto oggettivo

3 PROPOSTA DI ACCORDO E INIZIO DELLA PROCEDURA

3.1 Presupposti di ammissibilità

Piano del debitore

Inammissibilità

3.2 Contenuto dell'accordo o del piano

3.2.1 Garanzie per la fattibilità del piano

3.2.2 Limitazioni

3.2.3 Moratoria

3.3 Deposito della proposta

3.3.1 Documenti da allegare

Piano del consumatore

3.3.2 Integrazioni alla proposta

3.3.3 Effetti del deposito della proposta

4 OMOLOGAZIONE DELL'ACCORDO DEL SOGGETTO NON FALLIBILE

4.1 Apertura del procedimento

4.1.1 Adempimenti preliminari

4.1.2 Provvedimenti del giudice

4.2 Raggiungimento dell'accordo

4.2.1 Modalità

4.2.2 Quorum

4.2.3 Effetti dell'accordo

4.2.4 Cessazione dell'accordo

4.3 Omologazione dell'accordo

4.3.1 Fase precedente l'omologazione

4.3.2 Intervento del giudice

Termine per l'omologazione

¹ La presente aggiorna la 1007.01, in *Schede di Aggiornamento*, 1, 2012, p. 103 ss.

² r.vitale@eutekne.it

4.4 Effetti dell'omologazione*Decadenza degli effetti***5 OMOLOGAZIONE DEL PIANO DEL CONSUMATORE****5.1 Procedimento di omologazione***Sospensione**Decreto di omologazione**Termine per l'omologazione***5.2 Effetti dell'omologazione***Decadenza degli effetti***6 ESECUZIONE DELL'ACCORDO E DEL PIANO****6.1 Soggetti coinvolti***Intervento del gestore**Intervento del liquidatore**Intervento dell'Organismo di composizione della crisi***6.2 Sblocco dei vincoli****6.3 Violazioni****6.4 Modifica della proposta****6.5 Annullamento e risoluzione dell'accordo****6.5.1 Annullamento***Cause di annullamento**Termini***6.5.2 Risoluzione***Cause di risoluzione**Termini**Sentenza di fallimento***6.6 Revoca e cessazione degli effetti dell'omologazione del piano***Cessazione degli effetti dell'omologazione***7 LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO****7.1 Presupposti di ammissibilità****7.2 Procedimento***Conversione della procedura di composizione in liquidazione***7.2.1 Domanda di liquidazione***Inammissibilità della domanda**Effetti del deposito della domanda***7.2.2 Decreto di apertura della liquidazione***Contenuto del decreto***7.2.3 Intervento del liquidatore***Formazione dell'inventario ed elenco dei creditori**Domanda di partecipazione alla liquidazione**Formazione del passivo**Programma di liquidazione***7.2.4 Decreto di chiusura della procedura****7.2.5 Effetti per i creditori posteriori****7.3 Beneficio dell'esdebitazione****7.3.1 Ambito di applicazione****7.3.2 Condizioni di ammissibilità***Esclusioni***7.3.3 Procedimento ed effetti****8 ORGANISMI DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI****8.1 Costituzione****8.1.1 Iscrizione nel registro***Regolamento attuativo***8.1.2 Ruolo alternativo dei professionisti***Determinazione del compenso***8.2 Funzioni****8.3 Accesso ai dati personali****8.4 Competenza territoriale****9 REGIME SANZIONATORIO****9.1 Debitore****9.2 Organismo di composizione della crisi**

normativa

L. 27.1.2012 n. 3, artt. 6 - 16

chiarimenti ufficiali

Comunicato stampa Consiglio dei Ministri 16.12.2011 n. 7

Relazione Corte di Cassazione 3.8.2010 n. III/01/12

chiarimenti di categoria

Circ. ABI serie legale 25.1.2013 n. 3

Studio Consiglio nazionale del Notariato 28.9.2012 n. 25-2012/E

Studio Consiglio nazionale del Notariato 13.4.2012 n. 61-2012/I

Documento ODCEC Roma 2.5.2012

giurisprudenza

Trib. Firenze 27.8.2012

dottrina

Alberti P., Tosco F., Vitale R. "Disciplina di favore per le start up innovative", *Schede di Aggiornamento on line*, 1, 2013

Bonelli A. "La gestione della crisi nelle «Nuove» imprese tra procedure da sovraindebitamento e norme concorsuali", *Quotidiano Ipsos on line*, 19.12.2012

Buffelli G., Rota G.P. "Crisi da sovraindebitamento già verso la riforma", *Il Quotidiano del Commercialista*, www.eutekne.info, 11.5.2012

Damasco M. "In Gazzetta la legge sulla composizione delle crisi da sovraindebitamento", *Il Quotidiano del Commercialista*, www.eutekne.info, 31.1.2012

Fabiani M. "La gestione del sovraindebitamento del debitore «non fallibile» (D.L. 212/2011)", disponibile sul sito Internet www.ilcaso.it

Guiotto A. "Composizione delle crisi da sovraindebitamento", *Il Fallimento*, 1, 2012

Guiotto A. "In arrivo una nuova procedura per l'insolvenza civile", *Il Quotidiano del Commercialista*, www.eutekne.info, 20.12.2011

Guiotto A. "Interventi ad ampio raggio per l'Organismo di composizione della crisi", *Il Quotidiano del Commercialista*, www.eutekne.info, 3.1.2012

Guiotto A. "La nuova procedura per l'insolvenza civile non ha valenza concorsuale", *Il Quotidiano del Commercialista*, www.eutekne.info, 2.1.2012

Guiotto A. "La continua evoluzione dei rimedi alle crisi da sovraindebitamento", *Il Fallimento*, 11, 2012

Guiotto A. "Riforma integrale per le crisi da sovraindebitamento", *Il Quotidiano del Commercialista*, www.eutekne.info, 30.10.2012

Meneghetti P. "Crisi da sovraindebitamento al nodo debiti tributari", *Il Quotidiano del Commercialista*, www.eutekne.info, 8.1.2013

Meneghetti P. "Ruolo «chiave» del commercialista per risolvere le crisi da sovraindebitamento", *Il Quotidiano del Commercialista*, www.eutekne.info, 21.1.2013

Molinaro G. "Composizione delle crisi da sovraindebitamento: le indicazioni dell'ABI", *Quotidiano Ipsos on line*, 31.1.2013

Negri G. "Un aiuto al default del consumatore", *Il Sole - 24 Ore*, 15.12.2012, p. 25

Regis C. "Esdebitazione possibile per il debitore in crisi da sovraindebitamento «meritevole»", *Il Quotidiano del Commercialista*, www.eutekne.info, 4.2.2013

Regis C. "Nelle crisi da sovraindebitamento premiato il debitore «collaborativo»", *Il Quotidiano del Commercialista*, www.eutekne.info, 31.1.2013

Regis C. "Organismi di composizione della crisi, regolamento sul registro entro il 19 marzo", *Il Quotidiano del Commercialista*, www.eutekne.info, 1.2.2013

Rolfi F. "Composizione delle crisi da sovraindebitamento: il profilo della fattibilità nell'accordo e nel piano", *ilFallimentarista*, 25.1.2013

Sabatelli E. "Prime osservazioni su una disciplina in itinere: la composizione della crisi da sovraindebitamento del consumatore", *ilFallimentarista*, 7.11.2012

Stasi E. "Ruolo del professionista nelle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento", *ilFallimentarista*, 21.12.2012

Vitale R. "Crisi da sovraindebitamento allo studio del Notariato", *Il Quotidiano del Commercialista*, www.eutekne.info, 2.8.2012

Vitale R. "Crisi da sovraindebitamento aperta anche alle start up innovative", *Il Quotidiano del Commercialista*, www.eutekne.info, 30.1.2013

Vitale R. "Crisi da sovraindebitamento, una procedura da migliorare", *Il Quotidiano del Commercialista*, www.eutekne.info, 19.5.2012

Vitale R. "In arrivo la legge da sovraindebitamento delle imprese", *Il Quotidiano del Commercialista*, www.eutekne.info, 21.1.2012

Vitale R. "La crisi da sovraindebitamento è un istituto «ibrido»", *Il Quotidiano del Commercialista*, www.eutekne.info, 28.1.2013

- Vitale R. “Niente fallimento per le start up innovative”, *Il Quotidiano del Commercialista*, www.eutekne.info, 10.10.2012
- Vitale R. “Nuove modifiche per il sovraindebitamento”, *Il Quotidiano del Commercialista*, www.eutekne.info, 15.12.2012
- Vitale R. “Parlamento diviso tra usura e crisi da sovraindebitamento”, *Il Quotidiano del Commercialista*, www.eutekne.info, 6.2.2012
- Vitale R. “PEC a largo raggio nelle procedure concorsuali”, *Il Quotidiano del Commercialista*, www.eutekne.info, 20.10.2012
- Vitale R. “PEC imprese: novità del DL 179/2012 convertito”, *Schede di Aggiornamento*, 1, 2013, p. 153 ss.

1 PREMESSA

- ❑ *La L. 3/2012, così come modificata dal DL 179/2012 convertito, disciplina i nuovi procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento del debitore non fallibile e del consumatore e di liquidazione del patrimonio.*

La L. 27.1.2012 n. 3³, agli artt. 6 - 20⁴ (Capo II), disciplina una particolare procedura di accordo di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti, tra il debitore e i suoi creditori, al fine di porre rimedio alle **situazioni di crisi da sovraindebitamento**.

Si tratta di un meccanismo negoziale di estinzione controllata in sede giudiziale delle obbligazioni del debitore introdotta, in una più generale prospettiva preventiva, per **fronteggiare le situazioni di crisi** dei soggetti esclusi dalla normativa sulle procedure concorsuali, oltre che nella prospettiva futura di contribuire alla **riduzione del contenzioso civile** in materia di recupero crediti⁵.

La nuova disciplina così propone una procedura che rappresenta una valida alternativa all'esecuzione forzata giudiziale, nella quale il debitore abbandona la sua posizione di soggezione passiva di “debitore esecutato” per un ruolo più attivo di collaborazione nella gestione della propria crisi mediante un accordo con i creditori⁶.

Nell'ambito di tale procedura assume un decisivo rilievo l'azione svolta dagli Organismi di composizione della crisi, che assumono ogni iniziativa funzionale alla predisposizione del piano di ristrutturazione e all'esecuzione dello stesso.

Quadro normativo

Si segnala che le disposizioni in materia, originariamente contenute negli artt. 1 - 11 del **DL 22.12.2011 n. 212**⁷, sono state soppresse in sede di conversione nella L. 17.2.2012 n. 10⁸, al fine di evitare sovrapposizioni con la disciplina della presente legge.

Sulla L. 3/2012 è, poi, ulteriormente intervenuto il **DL 18.10.2012 n. 179**⁹, che, con l'art. 18, ha introdotto

³ La L. 3/2012, recante “Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento”, è stata pubblicata nella *G.U.* 30.1.2012 n. 24. Per i primi commenti alla legge citata, si consenta di rinviare a Vitale R. “Parlamento diviso tra usura e crisi da sovraindebitamento”, *Il Quotidiano del Commercialista*, www.eutekne.info, 6.2.2012 e “In arrivo la legge da sovraindebitamento delle imprese”, *Il Quotidiano del Commercialista*, www.eutekne.info, 21.1.2012. Cfr., inoltre, Damasco M. “In Gazzetta la legge sulla composizione delle crisi da sovraindebitamento”, *Il Quotidiano del Commercialista*, www.eutekne.info, 31.1.2012. Si richiama, infine, la Relazione Corte di Cassazione 3.8.2010 n. III/01/12, in *Banca Dati Eutekne*.

⁴ Si fa presente che gli artt. 17 - 20 della L. 3/2012 sono stati abrogati dalla Sezione III, ai sensi dell'art. 18 co. 1 lett. t) del DL 18.10.2012 n. 179.

⁵ Così il Consiglio dei Ministri nel comunicato stampa 16.12.2011 n. 7, in *Banca Dati Eutekne*.

⁶ Cfr. studio Consiglio nazionale del Notariato 28.9.2012 n. 25-2012/E, in *Banca Dati Eutekne*. Per il commento dello studio citato, si consenta di rinviare a Vitale R. “La crisi da sovraindebitamento è un istituto «ibrido»”, *Il Quotidiano del Commercialista*, www.eutekne.info, 28.1.2013.

⁷ Il DL 212/2011, recante “Disposizioni urgenti per l'efficienza della giustizia civile”, è stato pubblicato nella *G.U.* 22.12.2011 n. 297. Per i commenti al citato decreto, cfr. Guiotto A. “Interventi ad ampio raggio per l'Organismo di composizione della crisi”, *Il Quotidiano del Commercialista*, www.eutekne.info, 3.1.2012; Guiotto A. “La nuova procedura per l'insolvenza civile non ha valenza concorsuale”, *Il Quotidiano del Commercialista*, www.eutekne.info, 2.1.2012; Guiotto A. “In arrivo una nuova procedura per l'insolvenza civile”, *Il Quotidiano del Commercialista*, www.eutekne.info, 20.12.2011 e Fabiani M. “La gestione del sovraindebitamento del debitore «non fallibile» (D.L. 212/2011)”, disponibile sul sito Internet www.ilcaso.it

⁸ La L. 10/2012, recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 212, recante disposizioni urgenti in materia di composizione delle crisi da sovraindebitamento e disciplina del processo civile”, è stata pubblicata in *G.U.* 20.2.2012 n. 42.

⁹ Il DL 179/2012, recante “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese” (in *G.U.* 19.10.2012 n. 245, S.O. n. 194), è stato convertito, con modificazioni, dalla L. 17.12.2012 n. 221 (in *G.U.* 18.12.2012 n. 294, S.O. n. 208). Per un commento delle modifiche introdotte in sede di conversione in legge del DL 179/2012, si consenta di rinviare a Vitale R. “Nuove modifiche per il sovraindebitamento”, *Il Quotidiano del Commercialista*, www.eutekne.info, 15.12.2012. Per le novità introdotte ante conversione in legge dal DL 179/2012, cfr. Guiotto A. “Riforma integrale per le crisi da sovraindebitamento”, *Il Quotidiano del Commercialista*,

rilevanti modifiche alla disciplina della crisi da sovraindebitamento (co. 1). Tali modifiche si applicano ai procedimenti “*instaurati dal trentesimo giorno successivo a quello della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto*” (e cioè, dal 19.12.2012), quindi dal 18.1.2013 (co. 2).

La novella segue un’opera di riforma più ampia che ha coinvolto anche le tematiche della crisi d’impresa nell’ambito delle procedure concorsuali di cui al RD 16.3.1942 n. 267 (Legge fallimentare)¹⁰.

Novità del DL 179/2012

Le modificazioni del DL 179/2012 hanno riguardato, da un lato, il presupposto soggettivo per l’apertura delle procedure in esame, individuando un procedimento specificamente destinato al **consumatore** e d’altro, la natura del procedimento di composizione della crisi da sovraindebitamento, trasformandolo in chiave **concordataria**. “*Prevedendo cioè che i creditori che non aderiscono alla proposta di accordo non siano definibili quali creditori estranei, come tali titolari del diritto ad essere soddisfatti integralmente ma siano vincolati dall’accordo, sempre che concluso con creditori rappresentanti almeno il sessanta per cento dei crediti complessivi*”¹¹.

Inoltre, il DL 179/2012:

- ha inciso sul contenuto del piano (sia esso prospettato dal debitore in prospettiva di un accordo, sia invece formulato dal consumatore), prevedendo la possibilità di un pagamento anche non integrale dei creditori privilegiati (con l’esclusione di determinati crediti tributari e previdenziali, dei quali è possibile la sola dilazione di pagamento);
- ha stabilito la vincolatività della proposta omologata, ove superato il vaglio di convenienza, e quello di meritevolezza nel caso del consumatore, anche nei confronti dei creditori che non abbiano aderito alla proposta;
- ha introdotto la possibilità di una **procedura alternativa di liquidazione** di tutti i beni del debitore, anche se consumatore, avente una durata minima quadriennale, subordinando all’esito della liquidazione, al verificarsi di determinate condizioni e ad uno specifico giudizio del Tribunale l’effetto di esdebitazione per i crediti non soddisfatti.

Si fa presente, poi, che anche l’articolato normativo ha subito profonde modifiche, attraverso una ripartizione dello stesso in sezioni e paragrafi.

La principale distinzione del Capo II è nelle tre Sezioni relative:

- alle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento, a sua volta divisa in:
 - disposizioni generali applicabili, salvo specifiche indicazioni, sia alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento del soggetto non fallibile, sia a quella del consumatore (paragrafo 1, artt. 6 - 9);
 - disposizioni specifiche riguardanti l’accordo di composizione della crisi del soggetto non fallibile (paragrafo 2, artt. 10 - 12) e del piano del consumatore (paragrafo 3, artt. 12-*bis* e 12-*ter*);
 - disposizioni in materia di esecuzione e cessazione degli effetti dell’accordo di composizione della crisi del soggetto non fallibile e del piano del consumatore (paragrafo 4, artt. 13 - 14-*bis*);
- alla procedura di liquidazione del patrimonio (artt. 14-*ter* - 14-*terdecies*);
- alle disposizioni comuni su:
 - Organismi di composizione della crisi;
 - regime sanzionatorio (artt. 15 e 16).

www.eutekne.info, 30.10.2012 e Vitale R. “PEC a largo raggio nelle procedure concorsuali”, *Il Quotidiano del Commercialista*, *www.eutekne.info*, 20.10.2012. Per un approfondimento sulla L. 3/2012 prima delle modifiche del DL 179/2012, cfr. Buffelli G., Rota G.P. “Crisi da sovraindebitamento già verso la riforma”, *Il Quotidiano del Commercialista*, *www.eutekne.info*, 11.5.2012.

¹⁰ In merito, si fa presente che l’art. 17 del DL 179/2012 ha modificato il RD 267/42, recante la “*Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, [dell’amministrazione controllata] e della liquidazione coatta amministrativa*”, oltre che il DLgs. 270/99 (relativo all’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza), introducendo la PEC (Posta Elettronica Certificata) nei momenti essenziali della procedura, quindi in particolare per le comunicazioni degli organi della procedura e le istanze dei creditori. Il precedente DL 22.6.2012 n. 83 (conv. L. 7.8.2012 n. 134), all’art. 33, invece, era intervenuto in particolare sulla figura del professionista attestatore, sulla disciplina del concordato preventivo, mediante l’introduzione dei concordati con domanda “in bianco” e con continuità aziendale, sul regime dei finanziamenti alle imprese in crisi, sugli accordi di ristrutturazione dei debiti.

¹¹ Così la Relazione illustrativa al decreto.

L. 3/2012 Capo II - "PROCEDIMENTI DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO E DI LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO"	
Sezione I (artt. 6 - 14-bis)	Procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento
Paragrafo 1	Disposizioni generali
Paragrafo 2	Accordo di composizione della crisi
Paragrafo 3	Piano del consumatore
Paragrafo 4	Esecuzione e cessazione degli effetti dell'accordo di composizione della crisi e del piano del consumatore
Sezione II (artt. 14-ter - 14-terdecies)	Liquidazione del patrimonio
Sezione III (artt. 15 - 16)	Disposizioni comuni

Si segnala, infine, che il DL 179/2012, all'art. 18 co. 2-*bis*, ha modificato l'**art. 217-bis co. 1 del RD 267/42**, introducendo nell'ambito delle esenzioni dai reati di bancarotta (di cui agli artt. art. 216 co. 3 e 217 del RD 267/42) anche i pagamenti e le operazioni compiuti in esecuzione di un **accordo di composizione della crisi omologato dei soggetti non fallibili**.

Tale ipotesi si viene ad affiancare a quella prevista dai pagamenti e dalle operazioni compiuti in esecuzione di un concordato preventivo (art. 160 del RD 267/42) o di un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato (art. 182-*bis* del RD 267/42), di un piano attestato di risanamento (art. 67 co. 3 lett. d) del RD 267/42), nonché dai pagamenti e dalle operazioni di finanziamento autorizzati dal giudice a norma dell'art. 182-*quinquies* del RD 267/42, recante "Disposizioni in tema di finanziamento e di continuità aziendale nel concordato preventivo e negli accordi di ristrutturazione dei debiti".

2 AMBITO APPLICATIVO

- Ai fini dell'accesso alla nuova procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, la L. 3/2012 ha previsto determinati requisiti (soggettivi e oggettivi), richiedendo in particolare, la sussistenza di uno stato di "sovraindebitamento".*

Ai sensi dell'art. 6 co. 1 della L. 3/2012, "al fine di porre rimedio alle situazioni di sovraindebitamento non soggette né assoggettabili a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal presente capo, è consentito al debitore concludere un accordo con i creditori nell'ambito della procedura di composizione della crisi disciplinata dalla presente sezione. Con le medesime finalità, il consumatore può anche proporre un piano fondato sulle previsioni di cui all'articolo 7, comma 1, ed avente il contenuto di cui all'articolo 8"¹².

2.1 PRESUPPOSTO SOGGETTIVO

Possono accedere alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento:

- il debitore non soggetto né assoggettabile alle procedura concorsuali;
- il consumatore.

2.1.1 Debitore non fallibile

Per l'applicazione della normativa in esame, il debitore **non** deve essere assoggettabile alle **procedure concorsuali** "diverse da quelle regolate dal presente capo"¹³ (art. 6 co. 1 primo periodo della L. 3/2012).

Si fa riferimento, in particolare, alle procedure del fallimento, del concordato preventivo, della liquidazione coatta amministrativa, dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza di cui al DLgs. 8.7.99 n. 270 e alla procedura prevista per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza di cui al DL 23.12.2003 n. 347 (conv. L. 18.2.2004 n. 39).

Soggetti interessati

Ai fini della trattazione, si fa presente, nello specifico, che l'art. 1 co. 1 del RD 267/42 riserva l'applicabilità delle disposizioni relative al **fallimento** e al **concordato preventivo** – e, conseguentemente, all'accordo di ristrutturazione.

¹² Cfr. Regis. C. "Nelle crisi da sovraindebitamento premiato il debitore «collaborativo»", *Il Quotidiano del Commercialista*, www.eutekne.info, 31.1.2013.

¹³ Così l'art. 6 co. 1 della L. 3/2012, con riferimento al capo II relativo al "Procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio".

turazione dei debiti e alla transazione fiscale – agli imprenditori privati esercenti un'attività commerciale, ad eccezione di quelli che dimostrino il **possesso congiunto** di alcuni specifici requisiti¹⁴. Sono esclusi gli enti pubblici. In particolare, tali soggetti devono provare di aver:

- avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, un **attivo patrimoniale** di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro 300.000,00;
- realizzato, in qualunque modo risulti, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, **ricavi lordi** per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro 200.000,00;
- un ammontare di **debiti** anche non scaduti non superiore ad euro 500.000,00¹⁵ (art. 1 co. 2 del RD 267/42).

È sufficiente che una sola soglia (riguardante l'attivo patrimoniale, i ricavi lordi o i debiti) sia superata perché l'imprenditore possa fallire o, in generale, essere sottoposto alle procedure concorsuali.

Alla luce di quanto sopra, si riterrebbe possano accedere alla procedura di composizione della crisi, i soggetti non imprenditori, oltre agli imprenditori commerciali che dimostrino di restare al disotto delle soglie di fallibilità. Inoltre, dato che la L. 3/2012 non richiede particolari qualifiche, nella sfera applicativa della legge citata vi rientrerebbe qualunque soggetto, persona fisica, persona giuridica o ente¹⁶.

Oltre a tali soggetti, il legislatore ha esteso espressamente tale disciplina a:

- **imprenditori agricoli** (art. 7 co. 2-bis della L. 3/2012);
- **start up innovative** (art. 31 co. 1 del DL 179/2012)¹⁷.

Per quanto riguarda le *start up innovative*, la previsione trova efficacia nei primi quattro anni dalla costituzione della società. *“L'obiettivo perseguito è quello di contrarre i tempi della liquidazione giudiziale della start-up in crisi, approntando un procedimento semplificato rispetto a quelli previsti dalla legge fallimentare fondato non sulla perdita di capacità dell'imprenditore ma, piuttosto, sulla mera segregazione del patrimonio destinato alla soddisfazione dei creditori concorsuali. Si vuole impedire che lo start-upper si veda in qualche modo limitare la possibilità di ripartire con un nuovo progetto imprenditoriale alternativo”*¹⁸.

2.1.2 Consumatore

Beneficiario di un'apposita procedura di composizione della crisi è, poi, il consumatore (art. 6 co. 1 secondo periodo della L. 3/2012).

Ove per “consumatore”, si intende *“il debitore persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta”* (art. 6 co. 2 lett. b) della L. 3/2012).

Tale procedura, da introdursi attraverso la **proposta di un piano**, è essenzialmente contrassegnata dall'assenza

¹⁴ Il principio in parola è stato, tuttavia, recentemente “derogato” dall'art. 23 co. 43 del DL 6.7.2011 n. 98 (conv. L. 15.7.2011 n. 111), ai sensi del quale l'imprenditore agricolo, in stato di crisi o di insolvenza, può accedere all'accordo di ristrutturazione dei debiti e alla transazione fiscale previsti, rispettivamente, dagli artt. 182-bis e 182-ter del RD 267/42. Cfr. Cerato S., Bana M. “Imprenditore agricolo in crisi: la manovra apre all'accordo di ristrutturazione”, *Il Quotidiano del Commercialista*, www.eutekne.info, 10.8.2011 e Buffelli G. “Accordi di ristrutturazione del debito estesi all'imprenditore agricolo”, *Il Quotidiano del Commercialista*, www.eutekne.info, 12.7.2011.

¹⁵ L'ammontare indicato per ciascuna soglia può essere aggiornato ogni tre anni con decreto del Ministro della Giustizia, sulla base della media delle variazioni degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati intervenute nel periodo di riferimento (art. 1 co. 3 del RD 267/42).

¹⁶ Così il Consiglio nazionale del Notariato, nello studio 13.4.2012 n. 61-2012/I, in *Banca Dati Eutekne*. Per il commento dello studio in commento, si consente di rinviare a Vitale R. “Crisi da sovraindebitamento allo studio del Notariato”, *Il Quotidiano del Commercialista*, www.eutekne.info, 2.8.2012. Si veda anche documento ODCEC Roma 2.5.2012, in *Banca Dati Eutekne*. Per il commento, si consente di rinviare a Vitale R. “Crisi da sovraindebitamento, una procedura da migliorare”, *Il Quotidiano del Commercialista*, www.eutekne.info, 19.5.2012.

¹⁷ Come precisato dall'ABI, nella circ. serie legale 25.1.2013 n. 3, possono usufruire di tale nuova procedura le *start up innovative* anche al superamento dei parametri dimensionali dettati dall'art. 1 del RD 267/42. Per il commento della circolare, si consente di rinviare a Vitale R. “Crisi da sovraindebitamento aperta anche alle start up innovative”, *Il Quotidiano del Commercialista*, www.eutekne.info, 30.1.2013. Si veda anche Molinaro G. “Composizione delle crisi da sovraindebitamento: le indicazioni dell'ABI”, *Quotidiano Ipsos on line*, 31.1.2013. Cfr., inoltre, Vitale R. “Niente fallimento per le start up innovative”, *Il Quotidiano del Commercialista*, www.eutekne.info, 10.10.2012. Per un approfondimento sulle *start up*, si veda Alberti P., Tosco F., Vitale R. “Disciplina di favore per le start up innovative”, *Schede di Aggiornamento on line*, 1, 2013.

¹⁸ Così la Relazione illustrativa al DL 179/2012. Cfr. Bonelli A. “La gestione della crisi nelle «Nuove» imprese tra procedure da sovraindebitamento e norme concorsuali”, *Quotidiano Ipsos on line*, 19.12.2012.

di un meccanismo volto ad acquisire l'adesione o il dissenso dei creditori rispetto al piano proposto, basandosi esclusivamente su di una valutazione giudiziale di fattibilità della proposta e di meritevolezza della condotta di indebitamento adottata dal consumatore.

Rimane fermo che il debitore/consumatore può ricorrere anche alla procedura prevista per il soggetto non fallibile.

Il "consumatore", d'altro canto, "in presenza di masse debitorie composite [...] potrà accedere alla sola procedura di accordo di composizione della crisi"¹⁹. Pertanto, sarà assoggettabile esclusivamente alla procedura prevista per il soggetto non fallibile (oltre a quella alternativa liquidatoria) il debitore persona fisica che abbia contratto debiti, sia nell'esercizio della propria attività professionale/imprenditoriale che al di fuori di tale ambito²⁰.




Fig. 1 - Tipologie di procedimenti

2.2 PRESUPPOSTO OGGETTIVO

Il legislatore ha specificato che per "sovraindebitamento" si deve intendere quella situazione di **perdurante squilibrio** tra le obbligazioni assunte e il patrimonio "prontamente liquidabile" per farvi fronte, idonea a determinare la **rilevante difficoltà di adempiere** le proprie obbligazioni, ovvero la **definitiva incapacità** del debitore di adempierle regolarmente (art. 6 co. 2 lett. a) della L. 3/2012)²¹.

Le due fattispecie di crisi statica e dinamica, dunque, si pongono in alternativa e non sono concorrenti²².




Fig. 2 - Accesso alla procedura

¹⁹ Così la Relazione illustrativa al DL 179/2012.

²⁰ Cfr. circ. ABI 3/2012, cit.

²¹ Tale riferimento sembra richiamare le forme in cui si manifesta lo "stato di insolvenza" di cui all'art. 5 del RD 267/42 per la fallibilità dell'imprenditore. Così anche la Relazione al Ddl. A.S. 3075, cit. Nello specifico, ai sensi dell'art. 5 co. 2 del RD 267/42 "lo stato d'insolvenza si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni". Sul tema si veda, ex multis, Cass. 5.12.2011 n. 25961 e Cass. 4.5.2011 n. 9760, entrambe in Banca Dati Eutekne.

3 PROPOSTA DI ACCORDO E INIZIO DELLA PROCEDURA

- ❑ *Il debitore non fallibile e il consumatore possono predisporre una proposta di accordo sulla base di un piano che assicuri, fra l'altro, il regolare pagamento dei titolari di crediti impignorabili.*
La procedura si apre con il deposito della proposta di accordo o di piano presso il Tribunale e si conclude con l'omologazione da parte del giudice. L'Organismo di composizione della crisi favorisce la definizione dell'accordo e ne segue l'attuazione.

Il debitore non fallibile in stato di sovraindebitamento può proporre ai creditori un **accordo sulla base di un piano**, per la predisposizione del quale, è previsto l'ausilio degli Organismi di composizione della crisi.

Analoga proposta di piano può essere avanzata dal consumatore (co. 1-*bis* dell'art. 7 della L. 3/2012, che richiama il co. 1 dell'articolo citato).

Gli artt. 7, 8 e 9 della L. 3/2012, relativi, rispettivamente, ai presupposti di ammissibilità della proposta, al contenuto dell'accordo o del piano e al deposito della proposta dettano una disciplina generale applicabile, salvo specifiche deroghe, sia ai soggetti non fallibili, sia al consumatore.

3.1 PRESUPPOSTI DI AMMISSIBILITÀ

Ai fini della predisposizione della proposta di accordo (di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti), il debitore in stato di sovraindebitamento fa riferimento all'Organismo di composizione della crisi con sede nel circondario del Tribunale del luogo ove il debitore ha la **residenza** o la **sede principale** (art. 7 co. 1 della L. 3/2012, che richiama l'art. 9 co. 1 della legge stessa).

Piano del debitore

Il piano, in base al quale è predisposta la proposta, deve:

- prevedere il **regolare pagamento dei titolari di crediti impignorabili** ex art. 545 c.p.c.²³ e delle altre disposizioni contenute in leggi speciali;
- prevedere scadenze e modalità di pagamento dei creditori, anche se suddivisi in classi;
- indicare le eventuali garanzie rilasciate per l'adempimento dei debiti e le modalità per l'eventuale liquidazione dei beni.

Viene, poi, riconosciuta la possibilità di **non soddisfare in maniera integrale** i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca. Ciò a condizione, però, che ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione, come attestato dagli Organismi di composizione della crisi.

Il piano può prevedere esclusivamente la **dilazione del pagamento** con riferimento a:

- tributi costituenti risorse proprie dell'Unione europea;
- IVA;
- ritenute operate e non versate²⁴.

Il piano può anche prevedere l'affidamento del patrimonio del debitore ad un **gestore per la liquidazione**²⁵, la

²² Così la Relazione illustrativa al DL 179/2012.

²³ Secondo tale disposizione, non possono essere pignorati i crediti alimentari, tranne che per cause di alimenti, e sempre con l'autorizzazione del presidente del tribunale o di un giudice da lui delegato e per la parte dal medesimo determinata mediante decreto. Non possono, inoltre, essere pignorati crediti aventi per soggetti sussidi di grazia o di sostentamento a persone comprese nell'elenco dei poveri, oppure sussidi dovuti per maternità, malattie o funerali da casse di assicurazione, da enti di assistenza o da istituti di beneficenza. Le somme dovute dai privati a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego comprese quelle dovute a causa di licenziamento, possono essere pignorate per crediti alimentari nella misura autorizzata dal Presidente del Tribunale o da un giudice da lui delegato. Tali somme possono essere pignorate nella misura di un quinto per i tributi dovuti allo Stato, alle province e ai comuni, ed in eguale misura per ogni altro credito.

Il pignoramento per il simultaneo concorso delle suddette cause non può estendersi oltre alla metà dell'ammontare delle somme predette. Restano in ogni caso ferme le altre limitazioni contenute in speciali disposizioni di legge.

²⁴ Cfr. Meneghetti P. "Crisi da sovraindebitamento al nodo debiti tributari", *Il Quotidiano del Commercialista*, www.eutekne.info, 8.1.2013.

²⁵ Viene fatto salvo quanto previsto dall'art. 13 co. 1 della L. 3/2012, ai sensi del quale se per la soddisfazione dei crediti sono utilizzati beni sottoposti a pignoramento ovvero se previsto dall'accordo o dal piano del consumatore, il giudice, su proposta dell'Organismo di composizione della crisi, nomina un liquidatore che dispone in via esclusiva degli stessi e delle somme incassate.

custodia e la distribuzione del ricavato ai creditori. Il gestore viene nominato dal giudice fra i professionisti in possesso dei requisiti per la nomina a curatore di cui all'art. 28 del RD 267/42²⁶.

Inammissibilità

La proposta non è ammissibile quando il debitore – anche consumatore – (art. 7 co. 2 della L. 3/2012):

- è soggetto a “*procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal presente capo*”²⁷ (lett. a);
- ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti “*di cui al presente capo*”, quindi alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio (lett. b);
- ha subito, per cause a lui imputabili, uno dei provvedimenti di revoca, annullamento, risoluzione dell'accordo, ovvero revoca e dichiarazione di cessazione degli effetti dell'omologazione del piano del consumatore²⁸ (lett. c);
- ha fornito documentazione che non consente di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale (lett. d).

3.2 CONTENUTO DELL'ACCORDO O DEL PIANO

La proposta di accordo o di piano del consumatore deve prevedere:

- la ristrutturazione dei debiti;
- la soddisfazione dei crediti.

È ammessa qualsiasi forma, anche la cessione dei crediti futuri (art. 8 co. 1 della L. 3/2012).

L'accordo, ad esempio, può avere ad oggetto la cessione dei propri beni (beni mobili o immobili, crediti, partecipazioni), piani di rateizzazione, di proroga del termine di scadenza, la riduzione o la moratoria dei propri debiti²⁹.




Fig. 3 - Contenuto dell'accordo

3.2.1 Garanzie per la fattibilità del piano

Il debitore, con i propri beni o redditi, garantisce la **fattibilità dell'accordo o del piano del consumatore**.

Qualora ciò non fosse possibile, viene richiamato l'intervento di almeno un **soggetto terzo**, che sottoscriva la proposta, consentendo il conferimento, anche sotto forma di prestazione di garanzia, di redditi o beni sufficienti per “*assicurarne l'attuabilità*” (art. 8 co. 2 della L. 3/2012).

²⁶ Ai sensi dell'art. 28 del RD 267/42, possono essere chiamati a svolgere le funzioni di curatore:

- avvocati, dottori commercialisti, ragionieri e ragionieri commercialisti;
- studi professionali associati o società tra professionisti, sempre che i soci delle stesse abbiano i requisiti professionali di cui al punto precedente. In tale caso, all'atto dell'accettazione dell'incarico, deve essere designata la persona fisica responsabile della procedura;
- coloro che abbiano svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in società per azioni, dando prova di adeguate capacità imprenditoriali e purché non sia intervenuta nei loro confronti dichiarazione di fallimento.

Non possono essere nominati curatore il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado del fallito, i creditori di questo e chi ha concorso al dissesto dell'impresa durante i due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento, nonché chiunque si trovi in conflitto di interessi con il fallimento.

²⁷ Cfr. il precedente § 2.1.1.

²⁸ Artt. 14 e 14-bis della L. 3/2012.

²⁹ Cfr. Ciccia A. “Fallimento, aperta la terza via”, *Italia Oggi*7, 2.1.2012, p. 3.

3.2.2 Limitazioni

Nella proposta di accordo vanno indicate eventuali limitazioni relative:

- all'accesso al mercato del credito al consumo;
- all'utilizzo degli strumenti di pagamento elettronico a credito;
- alla sottoscrizione di strumenti creditizi e finanziari (art. 8 co. 3 della L. 3/2012).

3.2.3 Moratoria

Per quanto riguarda la proposta di accordo con continuazione dell'attività di impresa (e il piano del consumatore), è consentito l'inserimento di una moratoria. La moratoria può essere prevista:

- fino al termine di **un anno** dall'omologazione;
- per il pagamento dei **creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca**.

Viene fatto salvo il caso in cui sia stata prevista la liquidazione dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione (art. 8 co. 4 della L. 3/2012).




Fig. 4 - Ulteriore contenuto dell'accordo

3.3 DEPOSITO DELLA PROPOSTA

La proposta:

- **di accordo** del debitore non fallibile va depositata presso il Tribunale del luogo ove il debitore ha la **residenza** ovvero la **sede principale** (art. 9 co. 1 primo periodo della L. 3/2012);
- **di piano** del consumatore va depositata presso il Tribunale del luogo ove ha la residenza (art. 9 co. 1 secondo paragrafo della L. 3/2012).

È compito **dell'Organismo di composizione della crisi** presentare la proposta, contestualmente al deposito presso il Tribunale, e comunque non oltre tre giorni, all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche presso gli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale del proponente. La proposta deve contenere la ricostruzione della posizione fiscale del debitore e l'indicazione di eventuali contenziosi pendenti (art. 9 co. 1 terzo periodo della L. 3/2012).

A tal proposito, si rileva che il debitore può liberamente scegliere tra due alternative:

- rivolgersi preventivamente ad un Organismo di composizione della crisi "vigilato" dal Ministero (non appena sarà attivato il relativo Registro in attuazione del decreto regolamentare);
- ricorrere autonomamente al Presidente del Tribunale chiedendo la nomina di un soggetto che ne svolga le medesime funzioni³⁰.

3.3.1 Documenti da allegare

Insieme alla proposta di accordo, occorre depositare l'**elenco**:

- di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute;
- di tutti i beni del debitore;
- degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni.

³⁰ Sul punto si veda il successivo § 8.1.2.

Inoltre, vanno depositati:

- le **dichiarazioni dei redditi** degli ultimi tre anni;
- l'attestazione sulla fattibilità del piano³¹;
- l'elenco delle **spese correnti** necessarie al sostentamento del debitore stesso e del suo nucleo familiare, la cui composizione deve essere provata dal certificato dello stato di famiglia (art. 9 co. 2 della L. 3/2012);
- le **scritture contabili** degli ultimi tre esercizi, insieme a una dichiarazione che ne attesti la conformità all'originale, nel caso di debitore che svolge attività d'impresa (art. 9 co. 3 della L. 3/2012).

A tal proposito, si fa presente che l'Organismo di composizione della crisi è chiamato a verificare la **veridicità dei dati** contenuti nella proposta e nei documenti allegati e ad attestare la fattibilità del piano (art. 15 co. 6 della L. 3/2012).




Fig. 5 - Deposito della proposta

Piano del consumatore

Alla proposta di piano del consumatore sono allegati, oltre alla documentazione già descritta nell'ambito del deposito della proposta di accordo del soggetto non fallibile, anche una **relazione particolareggiata** dell'Organismo di composizione della crisi contenente (art. 9 co. 3-bis della L. 3/2012):

- l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere volontariamente le obbligazioni (lett. a);
- l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte (lett. b);
- il resoconto sulla solvibilità del consumatore negli ultimi cinque anni (lett. c);
- l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori (lett. d);
- il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata dal consumatore a corredo della proposta, nonché sulla probabile convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria (lett. e).

³¹ Sul tema si veda Rolfi F. "Composizione delle crisi da sovraindebitamento: il profilo della fattibilità nell'accordo e nel piano", *ilFallimentarista*, 25.1.2013.

3.3.2 Integrazioni alla proposta

Il giudice può concedere un termine perentorio non superiore a quindici giorni per apportare integrazioni alla proposta e produrre nuovi documenti (art. 9 co. 3-ter della L. 3/2012).

3.3.3 Effetti del deposito della proposta

Con il deposito della proposta di accordo o del piano del consumatore viene **sospeso**, ai soli effetti del concorso, il **corso degli interessi** convenzionali o legali, salvo che i crediti non siano garantiti da ipoteca, da pegno o privilegio.

Viene fatto salvo quanto previsto dagli artt. 2749³², 2788³³ e 2855 co. 2 e 3³⁴ c.c. (art. 9 co. 3-*quater* della L. 3/2012).

4 OMOLOGAZIONE DELL'ACCORDO DEL SOGGETTO NON FALLIBILE

Ai fini dell'omologazione, è necessario che l'accordo proposto dal soggetto non fallibile sia raggiunto con i creditori che rappresentano almeno il sessanta per cento dei crediti.

Il paragrafo 2 della L. 3/2012 contiene disposizioni specifiche per l'accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento del soggetto non fallibile riguardanti:

- l'apertura del procedimento (art. 10);
- il raggiungimento dell'accordo (art. 11);
- l'omologazione dell'accordo (art. 12).

4.1 APERTURA DEL PROCEDIMENTO

Il giudice è tenuto a verificare la corrispondenza dei requisiti dettati dalla legge, in relazione:

- ai presupposti di ammissibilità;
- al contenuto dell'accordo;
- al deposito della domanda (art. 10 co. 1 della L. 3/2012, che richiama gli artt. 7, 8 e 9 della legge stessa)³⁵.

4.1.1 Adempimenti preliminari

Il giudice, se la proposta soddisfa i requisiti richiesti:

- fissa con decreto l'udienza. Tra l'udienza e il giorno di deposito della documentazione allegata alla proposta di accordo non devono decorrere più di sessanta giorni;
- dispone la **comunicazione** ai creditori presso la residenza o la sede legale della proposta e del decreto, almeno trenta giorni prima del termine di deposito della dichiarazione sottoscritta di consenso alla proposta da parte dei creditori (almeno dieci giorni prima del termine di cui all'art. 11 co. 1 della L. 3/2012), anche attraverso le seguenti modalità:
 - per telegramma;
 - per lettera raccomandata con avviso di ricevimento;

³² Ai sensi di tale disposizione, il privilegio accordato al credito si estende alle spese ordinarie per l'intervento nel processo di esecuzione. Si estende anche agli interessi dovuti per l'anno in corso alla data del pignoramento e per quelli dell'anno precedente. Gli interessi successivamente maturati hanno privilegio nei limiti della misura legale fino alla data della vendita.

³³ Ai sensi di tale disposizione, la prelazione ha luogo per gli interessi dell'anno in corso alla data del pignoramento o, in mancanza di questo, alla data della notificazione del precetto. La prelazione ha luogo inoltre per gli interessi successivamente maturati, nei limiti della misura legale, fino alla data della vendita.

³⁴ Il co. 2 dell'art. 2855 c.c. prevede che qualunque sia la specie d'ipoteca, l'iscrizione di un capitale che produce interessi fa collocare nello stesso grado gli interessi dovuti, purché ne sia enunciata la misura nell'iscrizione. La collocazione degli interessi è limitata alle due annate anteriori e a quella in corso al giorno del pignoramento, ancorché sia stata pattuita l'estensione a un maggior numero di annualità; le iscrizioni particolari prese per altri arretrati hanno effetto dalla loro data. Il co. 3 dell'articolo citato prevede che l'iscrizione del capitale fa pure collocare nello stesso grado gli interessi maturati dopo il compimento dell'annata in corso alla data del pignoramento, però soltanto nella misura legale e fino alla data della vendita.

³⁵ Ai sensi dell'art. 10 co. 6 della L. 3/2012, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del procedimento camerale (artt. 737 ss. c.p.c.). Il reclamo si propone avanti il Tribunale, del collegio però non può far parte il giudice che ha pronunciato il provvedimento. Per un esempio di inammissibilità della domanda, anche se presentata ancora sulla base della L. 3/2012 prima delle modifiche apportate dal DL 179/2012, cfr. Trib. Firenze 27.8.2012, in *Banca Dati Eutekne*.

- per telefax;
- per posta elettronica certificata (art. 10 co. 1 della L. 3/2012)³⁶.

Con il decreto, che viene equiparato all'atto di pignoramento (art. 10 co. 5 della L. 3/2012), il giudice (art. 10 co. 2 della L. 3/2012):

- dispone **idonea forma di pubblicità** della proposta e del decreto. Nel caso in cui il debitore svolga attività d'impresa, la proposta e il decreto vanno pubblicati nel Registro delle imprese (lett. a);
- ordina, ove il piano preveda la cessione o l'affidamento a terzi di beni immobili o di beni mobili registrati, la **trascrizione del decreto**, a cura dell'Organismo di composizione della crisi, presso gli uffici competenti (lett. b);
- dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere intraprese da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore le seguenti operazioni sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di accordo (lett. c):
 - inizio o proseguimento di azioni esecutive individuali;
 - richiesta di sequestri conservativi;
 - acquisto di diritti di prelazione.

A tal proposito, si fa presente che:

- la sospensione disposta dal giudice non opera nei confronti dei **titolari di crediti impignorabili** (art. 10 co. 2 lett. c) della L. 3/2012);
- durante il periodo di sospensione, le prescrizioni rimangono sospese e le decadenze non si verificano (art. 10 co. 4 della L. 3/2012).

A decorrere dall'emanazione del decreto e sino alla data di omologazione dell'accordo, gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione compiuti senza l'autorizzazione del giudice sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità del decreto (art. 10 co. 3-*bis* della L. 3/2012).

4.1.2 Provvedimenti del giudice

All'udienza fissata, il giudice, accertata la presenza di iniziative o atti in frode ai creditori, dispone la **revoca** del decreto e ordina la **cancellazione della trascrizione** dello stesso, nonché la **cessazione di ogni altra forma di pubblicità** disposta (art. 10 co. 3 della L. 3/2012).

4.2 RAGGIUNGIMENTO DELL'ACCORDO

Aperto il procedimento con il provvedimento sull'inibitoria, occorre l'adesione dei creditori alla proposta di accordo.

4.2.1 Modalità

I creditori devono far pervenire la dichiarazione sottoscritta del proprio consenso alla proposta, come eventualmente modificata, all'**Organismo di composizione della crisi**, almeno dieci giorni prima dell'udienza fissata dal giudice.

La comunicazione va fatta anche tramite:

- telegramma;
- lettera raccomandata con avviso di ricevimento;
- telefax;
- PEC (art. 11 co. 1 primo periodo della L. 3/2012).

³⁶ La posta elettronica certificata (PEC) è un sistema di comunicazione elettronica caratterizzato da elementi di sicurezza e di certificazione della trasmissione e basato, nello specifico, su un sistema di *e-mail* in grado di rilasciare al mittente una ricevuta elettronica, attestante l'invio e la consegna al destinatario dei documenti informatici così spediti, e dell'eventuale allegata documentazione e la cui trasmissione è valida agli effetti di legge. Per usufruire del servizio PEC occorre rivolgersi ad uno dei gestori qualificati iscritti presso il l'ex DigitPA (ente nazionale per la digitalizzazione della Pubblica Amministrazione), ora Agenzia per l'Italia Digitale, seguendo le istruzioni contenute nel sito Internet o nel manuale operativo del gestore scelto. L'elenco è consultabile tramite Internet all'indirizzo www.digitpa.gov.it, nella sezione Posta Elettronica Certificata - Elenco pubblico gestori. Si tiene, ancora, a precisare che, affinché due o più soggetti possano comunicare mediante la PEC, ai fini del riconoscimento degli effetti come sopra descritti, è necessario che tutti i soggetti coinvolti nell'operazione siano titolari di una casella di PEC, anche se corrispondente a gestori autorizzati diversi. Per l'obbligo in capo alle imprese costituite in forma societaria e alle ditte individuali di dotarsi di un indirizzo PEC, si consulti di rinvio a Vitale R. "PEC imprese: novità del DL 179/2012 convertito", *Schede di Aggiornamento*, 1, 2013, p. 153 ss.

La mancanza della dichiarazione determina la presunzione di consenso alla proposta nei termini in cui è stata comunicata (art. 11 co. 1 secondo periodo della L. 3/2012).

4.2.2 Quorum

Ai fini dell'omologazione, è necessario che l'accordo sia raggiunto con i creditori che rappresentano almeno il **sessanta per cento** dei crediti (art. 11 co. 2 primo periodo della L. 3/2012).

A tal proposito, si fa presente che non sono computati per il raggiungimento della maggioranza e non hanno diritto di esprimersi sulla proposta:

- i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca dei quali la proposta prevede l'integrale pagamento. Viene fatto salvo il caso in cui tali creditori non abbiano rinunciato in tutto o in parte al diritto di prelazione;
- il coniuge del debitore, i suoi parenti e affini fino al quarto grado, i cessionari o aggiudicatari dei loro crediti da meno di un anno prima della proposta (art. 11 co. 2 secondo e terzo periodo della L. 3/2012).




Fig. 6 - Quorum per il raggiungimento dell'accordo

4.2.3 Effetti dell'accordo

L'accordo:

- non pregiudica i diritti dei creditori nei confronti dei coobbligati, fideiussori del debitore e obbligati in via di regresso;
- non determina la novazione delle obbligazioni³⁷, salvo che sia diversamente stabilito (art. 11 co. 3 e 4 della L. 3/2012).

4.2.4 Cessazione dell'accordo

L'accordo:

- **cessa di diritto** di produrre effetti se il debitore non esegue integralmente, entro novanta giorni dalle scadenze previste, i pagamenti dovuti secondo il piano:
 - alle Amministrazioni pubbliche;
 - agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie;
- è **revocato** se risultano compiuti durante la procedura atti diretti a frodare le ragioni dei creditori (art. 11 co. 5 primo e secondo periodo della L. 3/2012)³⁸.

³⁷ La novazione oggettiva è disciplinata dall'art. 1230 c.c., ai sensi del quale l'obbligazione si estingue quando le parti sostituiscono all'obbligazione originaria una nuova obbligazione con oggetto o titolo diverso. Si ha, invece, novazione soggettiva quando un nuovo debitore è sostituito a quello originario che viene liberato (art. 1235 c.c.).

³⁸ Il giudice provvede d'ufficio con decreto reclamabile ex art. 739 c.p.c. davanti al Tribunale. Del collegio non può far parte il giudice che ha pronunciato il provvedimento (art. 11 co. 5 terzo periodo della L. 3/2012). In particolare, ai sensi dell'art. 739 c.p.c. "Contro i decreti del giudice tutelare si può proporre reclamo con ricorso al tribunale che pronuncia in camera di consiglio. Contro i decreti pronunciati dal tribunale in camera di consiglio in primo grado si può proporre reclamo con ricorso alla corte d'appello, che pronuncia anch'essa in camera di consiglio.

Il reclamo deve essere proposto nel termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione del decreto, se è dato in confronto di una sola parte, o dalla notificazione se è dato in confronto di più parti.

4.3 OMOLOGAZIONE DELL'ACCORDO

Verificato il raggiungimento del *quorum* richiesto, il Tribunale, se ne ricorrono le condizioni, procede con l'omologazione.

4.3.1 Fase precedente l'omologazione

L'Organismo di composizione della crisi, raggiunto l'accordo con le percentuali richieste, trasmette ai **creditori** una **relazione** sui consensi espressi e sul raggiungimento del *quorum*, allegando anche il testo dell'accordo. I creditori hanno ancora tempo di sollevare eventuali contestazioni nei **dieci giorni** successivi al ricevimento della relazione.

Quindi, decorso tale termine, l'Organismo di composizione della crisi trasmette al **giudice** la relazione, allegando le contestazioni ricevute e un'attestazione definitiva sulla **fattibilità del piano** (art. 12 co. 1 della L. 3/2012).

4.3.2 Intervento del giudice

Il giudice³⁹ provvede ad **omologare** l'accordo:

- verificato il raggiungimento delle percentuale richiesta;
- verificata l'idoneità dell'accordo ad assicurare il pagamento integrale dei crediti impignorabili e dei crediti afferenti ai tributi costituenti risorse proprie dell'Unione europea, all'IVA e alle ritenute operate e non versate⁴⁰;
- risolta ogni contestazione sollevata dai creditori (art. 12 co. 2 primo periodo della L. 3/2012).

Il giudice omologa l'accordo ugualmente, anche nel caso in cui uno dei creditori che ha aderito o che risulta escluso o qualunque altro interessato contesta la convenienza dell'accordo, se ritiene che il credito possa essere soddisfatto dall'esecuzione dello stesso in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria disciplinata dalla sezione seconda (art. 12 co. 2 secondo periodo della L. 3/2012).

Il giudice dispone idonea forma di pubblicità e, nel caso di proponente-imprenditore, dispone la pubblicazione nel Registro delle imprese⁴¹ (art. 12 co. 2 primo periodo della L. 3/2012).

Termine per l'omologazione

Per l'omologazione, viene stabilito il termine di sei mesi dalla presentazione della proposta (art. 12 co. 3-bis della L. 3/2012).




Fig. 7 - Procedimento

*Salvo che la legge disponga altrimenti non è ammesso reclamo contro i decreti della corte d'appello e contro quelli del tribunale pronunciati in sede di reclamo*³⁹.

³⁹ Il reclamo, anche avverso il provvedimento di diniego, si propone al Tribunale e del collegio non può far parte il giudice che ha pronunciato il provvedimento. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del procedimento camerale (artt. 737 ss. c.p.c.) - art. 12 co. 2 terzo e quarto periodo della L. 3/2012.

⁴⁰ Art. 7 co. 1 terzo periodo della L. 3/2012.

⁴¹ Art. 10 co. 2 della L. 3/2012.

4.4 EFFETTI DELL'OMOLOGAZIONE

Con l'omologazione:

- l'accordo diventa obbligatorio nei confronti di tutti i **creditori anteriori** al momento di esecuzione della pubblicità della proposta e dell'accordo;
- i creditori con causa o titolo **posteriore** a tale momento non possono procedere in via esecutiva sui beni oggetto del piano (art. 12 co. 3 della L. 3/2012).

Con riferimento alla prima disposizione, è stato sottolineato che *“questa norma, che proietta la composizione della crisi da sovraindebitamento nell'universo delle procedure concorsuali sottraendola all'approccio consensualistico che aveva tipizzato la sua precedente configurazione, incrementa in misura determinante l'efficacia di questo strumento grazie alla possibilità di ristrutturare coattivamente il debito nei confronti della totalità dei creditori, una volta ottenuto il consenso sulla proposta da parte di una loro maggioranza qualificata”*⁴².

L'accordo è risolto “automaticamente” in caso di **sentenza di fallimento** a carico del debitore.

Sono sottratti all'azione revocatoria di cui all'art. 67 del RD 267/42 gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere in esecuzione dell'accordo omologato. A seguito della sentenza che dichiara il fallimento, i crediti derivanti da finanziamenti effettuati in esecuzione o in funzione dell'accordo omologato sono **prededucibili** ex art. 111 del RD 267/42 (art. 12 co. 5 della L. 3/2012).

Ai sensi della disposizione ultimo richiamata, nell'ambito della disciplina fallimentare, le somme ricavate dalla liquidazione dell'attivo sono erogate nel seguente ordine:

- per il pagamento dei crediti prededucibili;
- per il pagamento dei crediti ammessi con prelazione sulle cose vendute secondo l'ordine assegnato dalla legge;
- per il pagamento dei creditori chirografari, in proporzione dell'ammontare del credito per cui ciascuno di essi fu ammesso, compresi i creditori indicati al n. 2, qualora non sia stata ancora realizzata la garanzia, ovvero per la parte per cui rimasero non soddisfatti da questa.

Sono considerati crediti prededucibili quelli così qualificati da una specifica disposizione di legge, e quelli sorti in occasione o in funzione delle procedure concorsuali di cui alla presente legge; tali debiti sono soddisfatti con preferenza ai sensi del primo punto.

Si fa, inoltre, presente che tutti i crediti sorti in occasione o in funzione di uno dei procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento (Capo II, Sezione I della L. 3/2012) sono soddisfatti con preferenza rispetto agli altri, con esclusione di quanto ricavato dalla liquidazione dei beni oggetto di pegno ed ipoteca per la parte destinata ai creditori garantiti (art. 13 co. 4-bis della L. 3/2012).

Decadenza degli effetti

Gli effetti dell'omologazione vengono meno in caso di:

- risoluzione dell'accordo;
- mancato pagamento dei crediti impignorabili e dei crediti afferenti ai tributi costituenti risorse proprie dell'Unione europea, all'IVA e alle ritenute operate e non versate⁴³ (art. 12 co. 4 primo periodo della L. 3/2012)⁴⁴.

5 OMOLOGAZIONE DEL PIANO DEL CONSUMATORE

Ai fini dell'omologazione del piano del consumatore, non è previsto il consenso dei creditori ma solo una valutazione giudiziale di fattibilità della proposta e di meritevolezza della condotta.

Il Paragrafo 3 della L. 3/2012 prevede una regolamentazione specifica con riferimento:

⁴² Cfr. Guiotto A. “La continua evoluzione dei rimedi alle crisi da sovraindebitamento”, *Il Fallimento*, 11, 2012, p. 1287.

⁴³ Art. 7 co. 1 terzo periodo della L. 3/2012.

⁴⁴ L'accertamento dell'omesso pagamento di tali crediti è chiesto al Tribunale mediante ricorso da decidere in camera di consiglio (art. 737 ss. c.p.c.). Il reclamo, anche avverso il provvedimento di diniego, si propone al Tribunale e del collegio non può far parte il giudice che ha pronunciato il provvedimento (art. 12 co. 4 secondo e terzo periodo della L. 3/2012).

- al procedimento di omologazione del piano del consumatore (art. 12-*bis*);
- gli effetti dell'omologazione del piano del consumatore (art. 12-*ter*)⁴⁵.

5.1 PROCEDIMENTO DI OMOLOGAZIONE

Il giudice⁴⁶ fissa immediatamente con decreto l'udienza se:

- la proposta soddisfa i requisiti previsti dagli artt. 7, 8 e 9 della L. 3/2012;
- non vi siano atti in frode ai creditori.

Il giudice, inoltre, dispone, a cura dell'Organismo di composizione della crisi, la comunicazione della proposta e del decreto:

- almeno trenta giorni prima. Tra il giorno del deposito della documentazione di cui all'art. 9 della L. 3/2012, relativo al deposito della proposta, e l'udienza non devono decorrere più di sessanta giorni;
- a tutti i creditori (art. 12-*bis* co. 1 della L. 3/2012).

Sospensione

Il giudice, con il sopra citato decreto, può disporre la **sospensione** di specifici procedimenti di esecuzione forzata, qualora, nelle more della convocazione dei creditori, la prosecuzione degli stessi potrebbe pregiudicare la fattibilità del piano.

La sospensione può essere disposta fino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo (art. 12-*bis* co. 2 della L. 3/2012).

Decreto di omologazione

Il giudice provvede con decreto, che viene equiparato all'atto di pignoramento (art. 12-*bis* co. 7 della L. 3/2012), ad **omologare** l'accordo:

- verificata la **fattibilità del piano**;
- verificata l'**idoneità del piano** ad assicurare il pagamento dei crediti impignorabili e dei crediti afferenti ai tributi costituenti risorse proprie dell'Unione europea, all'IVA e alle ritenute operate e non versate⁴⁷;
- risolta ogni **contestazione** anche in ordine all'effettivo ammontare dei crediti.

Ai fini dell'omologazione, occorre che il consumatore:

- non abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere;
- non abbia colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali (art. 12-*bis* co. 3 primo periodo della L. 3/2012).

Il giudice omologa l'accordo ugualmente, anche nel caso in cui uno dei creditori o qualunque altro interessato contesta la convenienza del piano, se ritiene che il credito possa essere soddisfatto dall'esecuzione dello stesso in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria disciplinata dalla sezione seconda (art. 12-*bis* co. 4 della L. 3/2012).

Una volta omologato il piano:

- il giudice dispone idonea forma di pubblicità (art. 12-*bis* co. 3 primo periodo della L. 3/2012);
- il decreto va trascritto, a cura dell'Organismo di composizione della crisi, qualora il piano preveda la cessione o l'affidamento a terzi di beni immobili o di beni mobili registrati (art. 12-*bis* co. 3 secondo periodo della L. 3/2012).

Nel caso di diniego, con ordinanza il giudice dichiara l'**inefficacia del provvedimento di sospensione** (art. 12-*bis* co. 3 terzo periodo della L. 3/2012).

Termine per l'omologazione

Per l'omologazione, al pari del debitore non fallibile, viene stabilito il termine di sei mesi dalla presentazione della proposta (art. 12-*bis* co. 6 della L. 3/2012).

⁴⁵ Sul tema, si veda Sabatelli E. "Prime osservazioni su una disciplina in itinere: la composizione della crisi da sovraindebitamento del consumatore", *il Fallimentarista*, 7.11.2012 e Negri G. "Un aiuto al default del consumatore", *Il Sole - 24 Ore*, 15.12.2012, p. 25.

⁴⁶ L'art. 12-*bis* co. 5 della L. 3/2012 richiama la disciplina di cui all'art. 12 co. 2 terzo e quarto periodo della legge citata, ai sensi del quale il reclamo, anche avverso il provvedimento di diniego, si propone al Tribunale e del collegio non può far parte il giudice che ha pronunciato il provvedimento. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del procedimento camerale (artt. 737 ss. c.p.c.).

⁴⁷ Art. 7 co. 1 terzo periodo della L. 3/2012.

5.2 EFFETTI DELL'OMOLOGAZIONE

L'omologazione del piano del consumatore determina i seguenti effetti (art. 12-ter della L. 3/2012):

- dalla data dell'omologazione del piano, i creditori con **causa o titolo anteriore** non possono iniziare o proseguire azioni esecutive individuali. Ad iniziativa degli stessi creditori, poi, non possono essere iniziate o proseguite azioni cautelari né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di piano (co. 1);
- il piano omologato è obbligatorio per **tutti i creditori anteriori** al momento in cui è stata eseguita la pubblicità del decreto di omologa. I creditori con causa o titolo **posteriore** non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto del piano (co. 2);
- l'omologazione del piano non pregiudica i diritti dei creditori nei confronti dei coobbligati, fideiussori del debitore e obbligati in via di regresso (co. 3).

Si fa, inoltre, presente che tutti i crediti sorti in occasione o in funzione di uno dei procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento (Capo II, Sezione I della L. 3/2012) sono soddisfatti con preferenza rispetto agli altri, con esclusione di quanto ricavato dalla liquidazione dei beni oggetto di pegno ed ipoteca per la parte destinata ai creditori garantiti (art. 13 co. 4-bis della L. 3/2012).

Decadenza degli effetti

Gli effetti dell'omologazione del piano descritti al primo punto vengono meno in caso di **mancato pagamento**:

- dei titolari di crediti impignorabili;
- dei crediti afferenti ai **tributi costituenti risorse proprie dell'Unione europea, all'IVA e alle ritenute operate e non versate**⁴⁸.

L'accertamento del mancato pagamento di tali crediti è chiesto al Tribunale⁴⁹ e si applica l'art. 12 co. 4 (art. 12-ter co. 4 della L. 3/2012).

6 ESECUZIONE DELL'ACCORDO E DEL PIANO

- La fase esecutiva è sottoposta alla vigilanza dell'Organismo di composizione della crisi. Qualora diventi impossibile l'esecuzione dell'accordo (o del piano del consumatore) per ragioni non imputabili al debitore, è consentito al debitore stesso di modificare la proposta.*

Dopo l'omologazione, all'accordo del debitore non fallibile e al piano del consumatore deve essere data esecuzione. La fase esecutiva è sottoposta alla vigilanza dell'Organismo di composizione della crisi.

6.1 SOGGETTI COINVOLTI

Ai fini dell'esecuzione dell'accordo e del piano omologato, la L. 3/2012 richiama l'intervento dei seguenti soggetti:

- gestore;
- liquidatore;
- Organismo di composizione della crisi.

Intervento del gestore

Salvo quanto sancito dall'art. 13 co. 1 della L. 3/2012, relativo alla nomina del liquidatore, può essere previsto nel piano l'affidamento del patrimonio del debitore a un gestore (nominato dal giudice) ai fini della liquidazione, della custodia e della distribuzione del ricavato ai creditori (art. 7 co. 1 quarto e quinto periodo della L. 3/2012).

Intervento del liquidatore

Il giudice nomina un liquidatore⁵⁰, su proposta dell'Organismo di composizione della crisi:

⁴⁸ Art. 7 co. 1 terzo periodo della L. 3/2012.

⁴⁹ Si applicano gli artt. 737 c.p.c., contenente la disciplina sui procedimenti in camera di consiglio. Il reclamo si propone al Tribunale e del collegio non può far parte il giudice che ha pronunciato il provvedimento (art. 12-ter co. 4 secondo periodo della L. 3/2012, che richiama l'art. 12 co. 4 della legge citata).

⁵⁰ Per la nomina del liquidatore, si applica l'art. 28 del RD 267/42, recante i requisiti per la nomina a curatore fallimentare. Cfr. la precedente nota 26.

- se per la soddisfazione dei crediti sono utilizzati beni sottoposti a **pignoramento**;
- se è previsto dall'accordo o dal piano del consumatore.

Il liquidatore dispone in via esclusiva dei beni stessi e delle somme incassate (art. 13 co. 1 della L. 3/2012).

Intervento dell'Organismo di composizione della crisi

L'Organismo di composizione della crisi:

- risolve le difficoltà insorte nell'esecuzione dell'accordo;
- vigila sull'**esatto adempimento** dell'accordo;
- comunica ai creditori ogni eventuale irregolarità.

Nel caso di eventuali contestazioni relative alla violazione di diritti soggettivi, oltre a quelle riguardanti la sostituzione del liquidatore per giustificati motivi, decide il giudice investito della procedura (art. 13 co. 2 della L. 3/2012).

6.2 SBLOCCO DEI VINCOLI

Il giudice **autorizza** lo svincolo delle somme e ordina la cancellazione della trascrizione del pignoramento, delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, nonché di ogni altro vincolo, compresa la trascrizione del decreto di fissazione dell'udienza per l'omologazione dell'accordo⁵¹ e del decreto di omologazione del piano⁵², qualora il piano preveda la cessione o l'affidamento a terzi di beni immobili e di beni mobili registrati, e la cessazione di ogni altra forma di pubblicità:

- sentito il liquidatore;
- verificata la conformità dell'atto dispositivo all'accordo o al piano del consumatore, anche con riferimento alla possibilità di pagamento dei crediti impignorabili e dei crediti afferenti ai tributi costituenti risorse proprie dell'Unione europea, all'IVA e alle ritenute operate e non versate⁵³ (art. 13 co. 3 primo periodo della L. 3/2012).

In ogni caso il giudice può, con decreto motivato, sospendere gli atti di esecuzione dell'accordo qualora ricorrano gravi e giustificati motivi (art. 13 co. 3 secondo periodo della L. 3/2012).

6.3 VIOLAZIONI

Per la violazione dell'accordo(o del piano del consumatore) è prevista l'inefficacia dei pagamenti e degli atti dispositivi dei beni in contrasto nei confronti dei creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità relativa all'udienza per l'omologazione dell'accordo⁵⁴ e al decreto di omologazione del piano⁵⁵, (art. 13 co. 4 della L. 3/2012).

6.4 MODIFICA DELLA PROPOSTA

Qualora diventi impossibile l'esecuzione dell'accordo (o del piano del consumatore) per ragioni non imputabili al debitore, è consentito al debitore stesso di modificare la proposta.

Tale operazione deve avvenire con l'ausilio dell'Organismo di composizione della crisi (art. 13 co. 4-ter della L. 3/2012)⁵⁶.

6.5 ANNULLAMENTO E RISOLUZIONE DELL'ACCORDO

I **creditori** con istanza al Tribunale⁵⁷ possono chiedere, al ricorrere di determinate circostanze, l'annullamento o la risoluzione dell'accordo. Tali azioni, che determinano il venir meno degli effetti dell'accordo, non pregiudicano, comunque, i diritti acquistati dai **terzi in buona fede** (art. 14 co. 4 della L. 3/2012).

⁵¹ Art. 10 co. 1 della L. 3/2012.

⁵² Art. 12-bis co. 3 della L. 3/2012.

⁵³ Art. 7 co. 1 terzo periodo della L. 3/2012.

⁵⁴ Art. 10 co. 2 della L. 3/2012.

⁵⁵ Art. 12-bis co. 3 della L. 3/2012.

⁵⁶ Si applicano le disposizioni di cui ai paragrafi 2 e 3, Sezione I della L. 3/2012, contenenti la disciplina del procedimento di composizione della crisi da sovraindebitamento per, rispettivamente, il debitore non fallibile e il consumatore (art. 13 co. 4-ter della L. 3/2012).

6.5.1 Annullamento

L'accordo può essere annullato dal Tribunale su istanza di ogni creditore mediante ricorso, in contraddittorio con il debitore.

Cause di annullamento

L'annullamento dell'accordo può essere richiesto nei seguenti casi:

- aumento o diminuzione con dolo o colpa grave del passivo;
- sottrazione o dissimulazione di una parte rilevante dell'attivo;
- simulazione con dolo di attività inesistenti (art. 14 co. 1 della L. 3/2012).

Termini

Il ricorso deve essere proposto nel termine di sei mesi dalla scoperta e, in ogni caso, non oltre due anni dalla scadenza del termine fissato per l'ultimo adempimento previsto (art. 14 co. 1-*bis* della L. 3/2012).

6.5.2 Risoluzione

Anche la risoluzione dell'accordo presuppone l'iniziativa dei creditori, mediante specifico ricorso.

Cause di risoluzione

La risoluzione dell'accordo può essere richiesta se:

- il proponente **non adempie** agli obblighi derivanti dall'accordo;
- le **garanzie** promesse non vengono costituite;
- l'esecuzione dell'accordo diviene **impossibile** per ragioni non imputabili al debitore (art. 14 co. 2 della L. 3/2012).

Termini

Il ricorso deve essere proposto entro il termine decadenziale di sei mesi dalla scoperta e, in ogni caso, entro un anno dalla scadenza del termine fissato per l'ultimo adempimento previsto dall'accordo (art. 14 co. 3 della L. 3/2012).

Sentenza di fallimento

L'accordo è risolto in caso di **sentenza di fallimento** a carico del debitore (art. 12 co. 5 della L. 3/2012).

6.6 REVOCA E CESSAZIONE DEGLI EFFETTI DELL'OMOLOGAZIONE DEL PIANO

L'efficacia dell'omologazione del piano del consumatore può essere revocata o cessare di diritto⁵⁸.

Cessazione degli effetti dell'omologazione

Il Tribunale⁵⁹, su istanza di ogni creditore, in contraddittorio con il debitore, dichiara cessati gli effetti dell'omologazione del piano nelle seguenti ipotesi (art. 14-*bis* co. 2 della L. 3/2012):

- quando è stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo ovvero dolosamente simulate attività inesistenti (lett. a);
- se il proponente non adempie agli obblighi derivanti dal piano, se le garanzie promesse non vengono costituite o se l'esecuzione del piano diviene impossibile anche per ragioni non imputabili al debitore (lett. b).

Il ricorso deve essere proposto, a pena di decadenza, entro:

- nel primo caso, entro sei mesi dalla scoperta e, in ogni caso, non oltre due anni dalla scadenza del termine fissato per l'ultimo adempimento previsto (art. 14-*bis* co. 3 della L. 3/2012);
- nel secondo caso, entro sei mesi dalla scoperta e, in ogni caso, entro un anno dalla scadenza del termine fissato per l'ultimo adempimento previsto dall'accordo (art. 14-*bis* co. 4 della L. 3/2012).

⁵⁷ Si applicano gli artt. 737 ss. c.p.c., contenenti la disciplina relativa ai procedimenti in camera di consiglio. Il reclamo si propone al Tribunale e del collegio non può far parte il giudice che ha pronunciato il provvedimento (art. 14 co. 5 della L. 3/2012).

⁵⁸ L'art. 14-*bis* co. 1 della L. 3/2012 richiama l'art. 11 co. 5 della L. 3/2012.

⁵⁹ Si applicano gli artt. 737 ss. c.p.c., contenenti la disciplina relativa ai procedimenti in camera di consiglio. Il reclamo si propone al Tribunale e del collegio non può far parte il giudice che ha pronunciato il provvedimento (art. 14-*bis* co. 6 della L. 3/2012, che richiama l'art. 14 co. 5 della L. 3/2012).

La dichiarazione di cessazione degli effetti dell'omologazione del piano non pregiudica i diritti acquistati dai terzi in buona fede (art. 14-*bis* co. 5 della L. 3/2012).

7 LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO

☐ *Il debitore (anche consumatore) può avvalersi di una procedura specifica per la liquidazione del patrimonio, quale alternativa alla proposta di accordo o di piano di composizione della crisi. Al ricorrere di determinate condizioni di meritevolezza, il debitore può accedere al beneficio dell'esdebitazione.*

La L. 3/2012 ha introdotto, **in alternativa** alla proposta per la composizione della crisi, una procedura specifica per la liquidazione del patrimonio, stabilendo che il debitore, in stato di sovraindebitamento, possa, a certe condizioni di meritevolezza, accedere al **beneficio dell'esdebitazione**, consistente nella liberazione dai **debiti residui** nei confronti dei **creditori concorsuali non soddisfatti**.

La disciplina è contenuta nella Sezione II, Capo II della L. 3/2012 (artt. 14-*ter* - 14-*terdecies*).

7.1 PRESUPPOSTI DI AMMISSIBILITÀ

Per poter accedere alla procedura:

- il debitore deve essere in stato di sovraindebitamento;
- non devono ricorrere le condizioni di inammissibilità già previste nell'ambito della procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento di cui all'art. 7 co. 2 lett. a) e b) della L. 3/2012. Nello specifico, il debitore (anche consumatore) non deve:
 - essere soggetto ad altre procedure concorsuali;
 - aver fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio (art. 14-*ter* co. 1 della L. 3/2012).

7.2 PROCEDIMENTO

La procedura di liquidazione del patrimonio viene attivata con specifica domanda depositata presso il Tribunale, alla quale vanno allegati una serie di documenti.

Il deposito della domanda sospende, ai soli effetti del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, salvo che i crediti non siano garantiti da ipoteca, da pegno o privilegio.

La procedura rimane aperta sino alla completa esecuzione del programma di liquidazione e, in ogni caso, per i quattro anni successivi al deposito della domanda.

Conversione della procedura di composizione in liquidazione

La liquidazione del patrimonio può essere attivata su domanda del debitore o di uno dei creditori volta a convertire una procedura di composizione della crisi già in corso.

La conversione avviene (art. 14-*quater* della L. 3/2012):

- con decreto del giudice:
- nei **casi di cessazione patologica** degli effetti dell'omologazione dell'accordo o del piano e, più precisamente, in caso di:
 - annullamento dell'accordo o cessazione degli effetti dell'omologazione del piano del consumatore, nell'ipotesi di aumento o diminuzione del passivo in maniera dolosa o con colpa grave, sottrazione o dissimulazione di una parte rilevante dell'attivo, simulazione con dolo di attività inesistenti (art. 14-*bis* co. 2 lett. a);
 - cessazione degli effetti dell'accordo per inadempimento integrale (entro novanta giorni dalle scadenze previste) dei pagamenti dovuti secondo il piano alle Amministrazioni pubbliche e agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie e revoca per compimento durante la procedura di atti diretti a frodare le ragioni dei creditori (art. 11 co. 5) e revoca e cessazione di diritto dell'efficacia dell'omologazione del piano del consumatore (art. 14-*bis* co. 1, che richiama il citato art. 11 co. 5), nonché risoluzione dell'accordo o cessazione degli effetti dell'omologazione del piano del consumatore per inadempimento degli obblighi derivanti dal piano, per la mancata costituzione delle garanzie promesse, per impossibilità dell'esecuzione del piano (art. 14-*bis* co. 2 lett. b), ove determinati da cause imputabili al debitore.

7.2.1 Domanda di liquidazione

La domanda di liquidazione:

- è proposta al Tribunale competente ai sensi dell'art. 9 co. 1 della L. 3/2012. Pertanto va **depositata** presso il Tribunale del luogo di residenza o sede principale del debitore, in caso di debitore non fallibile, e presso il Tribunale del luogo ove ha la residenza, in caso di consumatore (art. 14-ter co. 2 della L. 3/2012);
- deve essere corredata dalla **documentazione** di cui all'art. 9 co. 2 e 3 della L. 3/2012 e, quindi, vanno allegati:
 - l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute, di tutti i beni del debitore e degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni, corredati delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni e dell'attestazione sulla fattibilità del piano, nonché l'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento suo e della sua famiglia, previa indicazione della composizione del nucleo familiare corredata del certificato dello stato di famiglia;
 - in caso di attività d'impresa, anche le scritture contabili degli ultimi tre esercizi, unitamente a dichiarazione che ne attesta la conformità all'originale (art. 14-ter co. 2 della L. 3/2012).

Alla domanda vanno, inoltre, allegati (art. 14-ter co. 3 della L. 3/2012):

- l'**inventario** di tutti i beni del debitore, recante specifiche indicazioni sul possesso di ciascuno degli immobili e delle cose mobili;
- una **relazione particolareggiata** dell'Organismo di composizione della crisi che deve contenere:
 - l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore persona fisica nell'assumere volontariamente le obbligazioni (lett. a);
 - l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore persona fisica di adempiere le obbligazioni assunte (lett. b);
 - il resoconto sulla solvibilità del debitore persona fisica negli ultimi cinque anni (lett. c);
 - l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori (lett. d);
 - il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda (lett. e).

L'Organismo di composizione della crisi, entro tre giorni dalla richiesta di relazione sopra citata, dà notizia all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche presso gli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale dell'istante (art. 14-ter co. 4 della L. 3/2012).

Inammissibilità della domanda

La domanda di liquidazione è inammissibile qualora la documentazione prodotta non consenta di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale del debitore (art. 14-ter co. 5 della L. 3/2012).

Effetti del deposito della domanda

Il deposito della domanda **sospende**, ai soli effetti del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, a meno che i crediti non siano garantiti da ipoteca, da pegno o privilegio.

Vengono fatti salvi i seguenti articoli:

- art. 2749 c.c., relativo ai casi di estensione del privilegio⁶⁰;
- art. 2788 c.c., relativo alla prelazione per il credito degli interessi⁶¹;
- art. 2855 co. 2 e 3 c.c., relativo all'estensione degli effetti dell'iscrizione⁶² (art. 14-ter co. 7 della L. 3/2012).

⁶⁰ Ai sensi di tale disposizione, il privilegio accordato al credito si estende alle spese ordinarie per l'intervento nel processo di esecuzione, agli interessi dovuti per l'anno in corso alla data del pignoramento e per quelli dell'anno precedente. Gli interessi successivamente maturati hanno privilegio nei limiti della misura legale fino alla data della vendita.

⁶¹ Ai sensi di tale disposizione, la prelazione ha luogo per gli interessi dell'anno in corso alla data del pignoramento o, in mancanza di questo, alla data della notificazione del precetto. La prelazione ha luogo, inoltre, per gli interessi successivamente maturati, nei limiti della misura legale, fino alla data della vendita.

⁶² Ai sensi di tale disposizione, qualunque sia la specie d'ipoteca, l'iscrizione di un capitale che produce interessi fa collocare nello stesso grado gli interessi dovuti, purché ne sia enunciata la misura nell'iscrizione. La collocazione degli interessi è limitata alle due annate anteriori e a quella in corso al giorno del pignoramento, ancorché sia stata pattuita l'estensione a un maggior numero di annualità; le iscrizioni particolari prese per altri arretrati hanno effetto dalla loro data (co. 2). L'iscrizione del capitale fa collocare nello

7.2.2 Decreto di apertura della liquidazione

Il giudice dichiara aperta la procedura di liquidazione con decreto se:

- la domanda soddisfa i requisiti di ammissibilità⁶³;
- non ci sono atti in frode ai creditori negli ultimi cinque anni⁶⁴ (art. 14-*quinquies* co. 1 della L. 3/2012).

La procedura rimane aperta sino alla completa esecuzione del programma di liquidazione e, in ogni caso, ai fini di cui all'art. 14-*undecies* della L. 3/2012, relativo ai beni e crediti sopravvenuti, per i quattro anni successivi al deposito della domanda (art. 14-*quinquies* co. 4 della L. 3/2012).

Contenuto del decreto

Il giudice, nel decreto, che deve intendersi equiparato all'atto di pignoramento (art. 14-*quinquies* co. 2 e 3 della L. 3/2012):

- nomina un liquidatore, da individuarsi in un professionista in possesso dei requisiti per curatore fallimentare⁶⁵ (lett. a);
- dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore (lett. b);
- stabilisce idonea forma di pubblicità della domanda e del decreto, nonchè, nel caso in cui il debitore svolga attività d'impresa, l'annotazione nel Registro delle imprese (lett. c);
- ordina, quando il patrimonio comprende beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione del decreto, a cura del liquidatore (lett. d);
- ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, salvo che non ritenga, in presenza di gravi e specifiche ragioni, di autorizzare il debitore ad utilizzare alcuni di essi. Il provvedimento è titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore (lett. e);
- fissa i limiti di cui all'art. 14-*ter* co. 6 lett. b) della L. 3/2012, relativo ad alcuni crediti esclusi dalla liquidazione (fra i quali, i crediti alimentare e di mantenimento, gli stipendi, pensioni, salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività), nei limiti di quanto occorra al mantenimento suo e della sua famiglia indicati appunto dal giudice (lett. f).

7.2.3 Intervento del liquidatore

Nell'ambito della procedura in esame, vengono demandati al liquidatore:

- la formazione dell'inventario e l'elenco dei creditori;
- la formazione del passivo;
- la predisposizione del programma di liquidazione.

Formazione dell'inventario ed elenco dei creditori

Il liquidatore, verificato l'elenco dei creditori e l'attendibilità della documentazione allegata:

- forma l'inventario dei beni da liquidare;
- comunica ai creditori e ai titolari dei diritti reali e personali, mobiliari e immobiliari, su immobili o cose mobili in possesso o nella disponibilità del debitore:
 - che possono partecipare alla liquidazione, depositando o trasmettendo, anche a mezzo PEC e purché vi sia prova della ricezione, la domanda di partecipazione, con l'avvertimento che in mancanza delle indicazioni di cui all'art. 14-*septies* lett. e) della L. 3/2012, le successive comunicazioni sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria;
 - la data entro cui vanno presentate le domande;

stesso grado gli interessi maturati dopo il compimento dell'annata in corso alla data del pignoramento, però soltanto nella misura legale e fino alla data della vendita (co. 3).

⁶³ Art. 14-*ter* della L. 3/2012.

⁶⁴ Si applicano gli artt. 737 ss. c.p.c., contenente la disciplina sui procedimenti in camera di consiglio. Il reclamo si propone al Tribunale e del collegio non può far parte il giudice che ha pronunciato il provvedimento (art. 10 co. 6 della L. 3/2012, richiamato dall'art. 14-*quinquies* co. 1 della medesima legge).

⁶⁵ Art. 28 del RD 267/42. Si veda la precedente nota 26.

- la data entro cui sarà comunicata al debitore e ai creditori lo stato passivo e ogni altra utile informazione (art. 14-*sexies* della L. 3/2012).

Domanda di partecipazione alla liquidazione

La domanda di partecipazione alla liquidazione, di restituzione o rivendicazione di beni mobili o immobili è proposta con ricorso che contiene (art. 14-*septies* co. 1 della L. 3/2012):

- l'indicazione delle generalità del creditore (lett. a);
- la determinazione della somma che si intende far valere nella liquidazione, ovvero la descrizione del bene di cui si chiede la restituzione o la rivendicazione (lett. b);
- la succinta esposizione dei fatti e degli elementi di diritto che costituiscono la ragione della domanda (lett. c);
- l'eventuale indicazione di un titolo di prelazione (lett. d);
- l'indicazione dell'indirizzo PEC, del numero di telefax o l'elezione di domicilio in un comune del circondario ove ha sede il Tribunale competente (lett. e).

Al ricorso sono allegati i documenti dimostrativi dei diritti fatti valere (art. 14-*septies* co. 2 della L. 3/2012).

Formazione del passivo

Il liquidatore esamina le domande di partecipazione alla liquidazione e predispone un **progetto di stato passivo**, comprendente un elenco dei titolari di diritti sui beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del debitore. Con la comunicazione agli interessati della formazione del progetto, assegna un termine di quindici giorni per eventuali osservazioni⁶⁶ (art. 14-*octies* co. 1 della L. 3/2012).

Il liquidatore:

- in assenza di osservazioni, approva lo stato passivo dandone comunicazione alle parti (art. 14-*octies* co. 2 della L. 3/2012);
- in presenza di osservazioni ritenute fondate dallo stesso, entro il termine di quindici giorni dalla ricezione dell'ultima osservazione, predispone un nuovo progetto e lo comunica agli interessati⁶⁷ (art. 14-*octies* co. 3 della L. 3/2012);
- in presenza di “*contestazioni non superabili*” ai sensi del punto precedente, il liquidatore rimette gli atti al giudice che lo ha nominato. Sarà, poi, il giudice a provvedere alla formazione del passivo in maniera definitiva⁶⁸ (art. 14-*octies* co. 4 della L. 3/2012).

Programma di liquidazione

Entro trenta giorni dalla formazione dell'inventario, il liquidatore elabora un **programma di liquidazione**, che deve assicurare la ragionevole durata della procedura. Il programma di liquidazione viene:

- comunicato al debitore e ai creditori;
- depositato presso la cancelleria del giudice (art. 14-*novies* co. 1 della L. 3/2012).

Il liquidatore ha l'amministrazione dei beni che compongono il **patrimonio di liquidazione**, di cui fanno parte anche gli accessori, le pertinenze e i frutti prodotti dai beni del debitore (art. 14-*novies* co. 2 primo e secondo periodo della L. 3/2012).

Nel patrimonio da liquidare vanno inclusi anche i **beni sopravvenuti** nei quattro anni successivi al deposito della domanda di liquidazione. Vanno dedotte le passività incontrate per l'acquisto e la conservazione dei beni medesimi. A tali fini, il debitore integra l'inventario (art. 14-*undecies* della L. 3/2012).

Vanno, invece, esclusi (art. 14-*ter* co. 6 della L. 3/2012):

- i crediti impignorabili *ex* art. 545 c.p.c.⁶⁹ (lett. a);

⁶⁶ Per le modalità di comunicazione, l'art. 14-*octies* della L. 3/2012, rimanda all'art. 14-*sexies* co. 1 lett. a) della stessa legge, che prescrive il deposito o la trasmissione anche a mezzo PEC.

⁶⁷ Per le modalità di comunicazione agli interessati, il co. 2 dell'art. 14-*octies* della L. 3/2012, rinvia al co. 1 del medesimo articolo. In merito, si veda la nota precedente.

⁶⁸ Si applicano gli artt. 737 ss. c.p.c., contenenti la disciplina relativa ai procedimenti in camera di consiglio. Il reclamo si propone al Tribunale e del collegio non può far parte il giudice che ha pronunciato il provvedimento (art. 14-*octies* co. 4 della L. 3/2012, che richiama l'art. 10 co. 6 della legge citata).

⁶⁹ Si veda la precedente nota 23.

- i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, pensioni, salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività, nei limiti di quanto occorra al mantenimento suo e della sua famiglia indicati dal giudice (lett. b);
- i frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di essi, salvo quanto disposto dall'art. 170 c.p.c. (lett. c);
- le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge (lett. d).

A tal proposito, viene previsto che:

- il liquidatore cede i crediti, anche se oggetto di contestazione, dei quali non è probabile l'incasso nei quattro anni successivi al deposito della domanda;
- le vendite e gli altri atti di liquidazione posti in essere in esecuzione del programma di liquidazione sono effettuati dal liquidatore tramite procedure competitive anche avvalendosi di **soggetti specializzati**, sulla base di stime effettuate, salvo il caso di beni di modesto valore, da parte di operatori esperti⁷⁰. Devono essere assicurate, con adeguate forme di pubblicità, la massima informazione e partecipazione degli interessati;
- prima del completamento delle operazioni di vendita, il liquidatore informa degli esiti delle procedure il debitore, i creditori e il giudice;
- qualora ricorrano gravi e giustificati motivi, il giudice può **sospendere** con decreto motivato gli atti di esecuzione del programma di liquidazione;
- qualora alla data di apertura della procedura di liquidazione siano pendenti procedure esecutive il liquidatore può decidere di subentrarvi (art. 14-*novies* co. 2 della L. 3/2012).

Inoltre, il liquidatore:

- esercita ogni azione prevista dalla legge finalizzata a conseguire la disponibilità dei beni compresi nel patrimonio da liquidare e comunque correlata con lo svolgimento dell'attività di amministrazione sopra descritta;
- può esercitare le azioni volte al recupero dei crediti compresi nella liquidazione (art. 14-*decies* della L. 3/2012).

Il giudice, sentito il liquidatore e verificata la conformità degli atti dispositivi al programma di liquidazione:

- autorizza lo svincolo delle somme;
- ordina la cancellazione della trascrizione del pignoramento e delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, nonché di ogni altro vincolo, ivi compresa la trascrizione del decreto di apertura della procedura di liquidazione⁷¹;
- dichiara la cessazione di ogni altra forma di pubblicità disposta (art. 14-*novies* co. 3 della L. 3/2012).

7.2.4 Decreto di chiusura della procedura

Il giudice dispone, con decreto, la chiusura della procedura:

- accertata la completa esecuzione del programma di liquidazione e, comunque
- non prima del decorso del termine di **quattro anni** dal deposito della domanda (art. 14-*novies* co. 5 della L. 3/2012).

“L’indicazione di una durata minima della procedura, dal sapore vagamente afflittivo e sicuramente eccentrica rispetto al generalizzato intendimento del legislatore di abbreviare la durata dei processi, pare in questo caso giustificata dalla necessità di evitare condotte opportunistiche da parte del debitore che, con questo strumento, intenda sottrarsi rapidamente alle proprie obbligazioni devolvendo ai creditori il proprio intero patrimonio, qualsiasi sia la sua consistenza”⁷².

⁷⁰ “I requisiti di onorabilità e professionalità dei soggetti specializzati e degli operatori esperti dei quali il liquidatore può avvalersi ai sensi del comma 1, nonché i mezzi di pubblicità e trasparenza delle operazioni di vendita sono quelli previsti dal regolamento del Ministro della giustizia di cui all'articolo 107, settimo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267” (art. 14-*novies* co. 4 della L. 3/2012).

⁷¹ Art. 14-*quinqüies* co. 1 della L. 3/2012.

⁷² Così Guiotto A. “La continua evoluzione dei rimedi alle crisi da sovraindebitamento”, *cit.*, p. 1288.

7.2.5 Effetti per i creditori posteriori

I creditori con **causa o titolo posteriore** al momento dell'esecuzione della pubblicità della domanda e del decreto di apertura della liquidazione o la trascrizione del decreto stesso⁷³ non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto di liquidazione (art. 14-*duodecies* co. 1 della L. 3/2012).

I crediti sorti **in occasione o in funzione della liquidazione** o di uno dei procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento (Sezione I Capo II della L. 3/2012) sono soddisfatti con preferenza rispetto agli altri, con esclusione di quanto ricavato dalla liquidazione dei beni oggetto di pegno ed ipoteca per la parte destinata ai creditori garantiti (art. 14-*duodecies* co. 2 della L. 3/2012).

7.3 BENEFICIO DELL'ESDEBITAZIONE

Con l'art. 14-*terdecies* della L. 3/2012, il legislatore, così come già aveva fatto nell'ambito fallimentare in occasione della riforma delle procedure concorsuali (cfr. artt. 142 e 143 del RD 267/42), ha riconosciuto l'operatività del principio di esdebitazione anche nei confronti del debitore che ricorre alla procedura di sovraindebitamento.

7.3.1 Ambito di applicazione

Il beneficio dell'esdebitazione è previsto:

- per il **debitore persona fisica**, escludendo quindi ogni altra forma di soggetto d'impresa;
- nel caso della procedura di **liquidazione del patrimonio**⁷⁴ (art. 14-*terdecies* co. 1 della L. 3/2012).

7.3.2 Condizioni di ammissibilità

Il Tribunale concede il beneficio dell'esdebitazione a **condizione** che il debitore (art. 14-*terdecies* co. 1 della L. 3/2012):

- abbia **cooperato** al regolare ed efficace svolgimento della procedura. Il debitore deve aver fornito tutte le informazioni e la documentazione utili e deve essersi adoperato per il proficuo svolgimento delle operazioni (lett. a);
- non abbia in alcun modo **ritardato** o contribuito a ritardarne lo svolgimento della procedura (lett. b);
- non abbia beneficiato di **altra esdebitazione** negli **otto anni** precedenti la domanda (lett. c);
- non sia stato **condannato**, con sentenza passata in giudicato, per uno dei reati previsti dall'art. 16 della L. 3/2012 – reati che prevedono in capo al debitore la reclusione da sei mesi a due anni e la multa da 1.000,00 a 50.000,00 euro – (lett. d);
- abbia svolto, nei **quattro anni successivi** al deposito della domanda di liquidazione⁷⁵, **un'attività produttiva** di reddito adeguata rispetto alle proprie competenze e alla situazione di mercato o, in ogni caso, abbia cercato un'occupazione e non abbia rifiutato, senza giustificato motivo, proposte di impiego (lett. e);
- siano stati **soddisfatti, almeno in parte**, i creditori per titolo e causa anteriore al decreto di apertura della liquidazione (lett. f).

In merito a quest'ultimo punto, il tribunale dovrà quindi verificare che **tutti i creditori** (indipendentemente dall'eventuale grado privilegiato) abbiano trovato soddisfazione, ancorché solo parziale⁷⁶.

Esclusioni

L'esdebitazione è **esclusa** in generale (art. 14-*terdecies* co. 2 della L. 3/2012):

- quando il sovraindebitamento del debitore è imputabile ad un ricorso al credito **colposo e sproporzionato** rispetto alle sue capacità patrimoniali (lett. a);
- quando il debitore, nei **cinque anni precedenti** l'apertura della liquidazione o nel corso della stessa, ha posto in essere **atti in frode ai creditori**, pagamenti o altri atti dispositivi del proprio patrimonio, ovvero simulazioni di titoli di prelazione, allo scopo di favorire alcuni creditori a danno di altri (lett. b).

⁷³ Art. 14-*quinqüies* co. 2 lett. c) e d) della L. 3/2012.

⁷⁴ “La scelta è giustificata dal fatto che, per tale procedura (e diversamente dall'accordo di ristrutturazione dei debiti e dal piano del consumatore) non è contemplata alcuna forma di accordo o assenso da parte dei creditori”. Così Regis C. “Esdebitazione possibile per il debitore in crisi da sovraindebitamento «meritevole»”, *Il Quotidiano del Commercialista*, www.eutekne.info, 4.2.2013.

⁷⁵ Art. 14-*terdecies* co. 1 lett. e) della L. 3/2012, che richiama l'art. 14-*undecies* della medesima legge.

⁷⁶ Cfr. Regis C. “Esdebitazione possibile per il debitore in crisi da sovraindebitamento «meritevole»”, *cit.*

Viene, inoltre, esclusa l'esdebitazione per alcune **categorie di debiti**. Infatti, l'esdebitazione non opera (art. 14-terdecies co. 3 della L. 3/2012):

- per i debiti derivanti da obblighi di mantenimento e alimentari (lett. a);
- per i debiti da:
 - risarcimento dei danni da fatto illecito extracontrattuale;
 - sanzioni penali ed amministrative di carattere pecuniario che non siano accessorie a debiti estinti (lett. b);
- per i debiti fiscali che, anche se hanno causa anteriore al decreto di apertura della procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio (Sezioni I e II del Capo II della L. 3/2012), siano stati successivamente accertati in ragione della sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi (lett. c).

7.3.3 Procedimento ed effetti

Per quanto riguarda il **procedimento** di esdebitazione:

- il debitore presenta **ricorso** al giudice entro l'anno successivo alla chiusura della liquidazione;
- il giudice, con decreto, dichiara **inesigibili** nei soli confronti del debitore i **crediti non soddisfatti integralmente**:
 - verificate le condizioni di ammissibilità⁷⁷;
 - sentiti i creditori non soddisfatti integralmente (art. 14-terdecies co. 4 primo periodo della L. 3/2012). Dalla lettura della norma, il parere dei creditori non soddisfatti integralmente non parrebbe rappresentare elemento ostativo e/o determinante per la decisione del giudice⁷⁸, fatto salvo comunque il diritto dei creditori di proporre **reclamo**⁷⁹;
- il provvedimento di esdebitazione può essere **revocato** in ogni momento, su istanza dei creditori interessati, e, successivamente, oggetto di reclamo⁸⁰, qualora emerga che (art. 14-terdecies co. 5 della L. 3/2012):
 - il debitore, nei **cinque anni** precedenti l'apertura della liquidazione o nel corso della stessa, ha posto in essere atti in frode ai creditori, pagamenti o altri atti dispositivi del proprio patrimonio, ovvero simulazioni di titoli di prelazione, allo scopo di favorire alcuni creditori a danno di altri⁸¹ (lett. a);
 - è stato dolosamente con colpa grave aumentato o diminuito il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo ovvero simulate attività inesistenti (lett. b).

8 ORGANISMI DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI

Ad ausilio della procedura in esame è previsto l'intervento di appositi Organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento.

La procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento risulta incentrata sulla figura dell'Organismo di composizione della crisi, al quale Organismo sono affidate funzioni molto ampie ed eterogenee. Infatti, oltre a **funzioni consultive**, è assegnato al medesimo un ruolo di garanzia e di tutela degli **interessi dei terzi**⁸².

8.1 COSTITUZIONE

Possono costituire Organismi per la composizione della crisi gli **enti pubblici**. È prescritto il possesso di requisiti di indipendenza e professionalità (art. 15 co. 1 primo periodo della L. 3/2012).

⁷⁷ Art. 14-terdecies co. 4 della L. 3/2012, che richiama i co. 1 e 2 del medesimo articolo.

⁷⁸ Cfr. Regis C. "Esdebitazione possibile per il debitore in crisi da sovraindebitamento «meritevole»", *cit.*

⁷⁹ Il reclamo si presenta ai sensi dell'art. 739 c.p.c. di fronte al Tribunale e del collegio non fa parte il giudice che ha emesso il decreto (art. 14-terdecies co. 4 secondo periodo della L. 3/2012).

⁸⁰ Si applicano, in quanto compatibili, gli artt. 737 ss. c.p.c. Il reclamo si propone al Tribunale e del collegio non può far parte il giudice che ha pronunciato il provvedimento (art. 14-terdecies co. 6 della L. 3/2012).

⁸¹ Art. 14-terdecies co. 5 della L. 3/2012, che richiama l'ipotesi di cui al co. 2 lett. b) del medesimo articolo.

⁸² Cfr. Regis C. "Organismi di composizione della crisi, regolamento sul registro entro il 19 marzo", *Il Quotidiano del Commercialista*, www.eutekne.info, 1.2.2013.

Possono svolgere l'attività di "Organismi per la composizione della crisi" anche:

- gli **Organismi di conciliazione** costituiti presso le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;
- il **Segretariato sociale**⁸³;
- gli **Ordini professionali** degli:
 - avvocati;
 - commercialisti ed esperti contabili;
 - notai (art. 15 co. 1 secondo periodo della L. 3/2012).

8.1.1 Iscrizione nel registro

Gli Organismi per la composizione della crisi sono iscritti in un apposito registro tenuto presso il Ministero della Giustizia (art. 15 co. 2 della L. 3/2012).

"Sono iscritti di diritto, a semplice domanda, nel registro" (art. 15 co. 1 secondo periodo della L. 3/2012):

- gli Organismi di conciliazione costituiti presso le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;
- il Segretariato sociale;
- gli Ordini professionali degli:
 - avvocati;
 - commercialisti ed esperti contabili;
 - notai.

Regolamento attuativo

Con regolamento del Ministro della Giustizia, di concerto con il Ministro dello Sviluppo economico e il Ministro dell'Economia e delle Finanze saranno determinati i requisiti di indipendenza e professionalità di cui devono essere dotati gli Organismi di composizione della crisi e le modalità di iscrizione nel registro⁸⁴.

Con tale regolamento, saranno inoltre disciplinate:

- le condizioni per l'iscrizione;
- la formazione dell'elenco e la sua revisione;
- la sospensione e la cancellazione degli iscritti;
- la determinazione dei compensi e dei rimborsi spese spettanti agli Organismi a carico dei soggetti che ricorrono alla procedura (art. 15 co. 3 della L. 3/2012).

8.1.2 Ruolo alternativo dei professionisti

I compiti e le funzioni attribuiti agli Organismi di composizione della crisi possono essere svolti da⁸⁵:

- un **professionista** o da una **società tra professionisti** in possesso dei requisiti per la nomina a curatore di cui all'art. 28 del RD 267/42⁸⁶;
- un notaio.

In tal caso, occorre la nomina dei suddetti soggetti da parte del Presidente del Tribunale o dal giudice da lui delegato (art. 15 co. 9 primo paragrafo della L. 3/2012).

Determinazione del compenso

Fino all'entrata in vigore del regolamento attuativo sopra citato, i compensi sono determinati sono in **via transitoria** secondo i parametri previsti:

⁸³ La L. 8.11.2000 n. 328, all'art. 22 co. 4 lett. a), ha inserito il segretariato sociale tra le prestazioni di livello essenziale da garantire in ambito territoriale, con funzioni di "informazione e consulenza al singolo e ai nuclei familiari".

⁸⁴ Il regolamento dovrà essere adottata entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della L. 3/2012, così come modificato dal DL 179/2012 in sede di conversione (19.12.2012), quindi entro il 19.3.2013.

⁸⁵ Cfr. Meneghetti P. "Ruolo «chiave» del commercialista per risolvere le crisi da sovraindebitamento", *Il Quotidiano del Commercialista*, www.eutekne.info, 21.1.2013 e Stasi E. "Ruolo del professionista nelle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento", *ilFallimentarista*, 21.12.2012.

⁸⁶ Cfr. la precedente nota 26.

- **per i commissari giudiziali** nelle procedure di concordato preventivo, quanto alle attività di cui alla procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento (cfr. Sezione I del Capo II della L. 3/2012);
- **per i curatori fallimentari**, quanto alle attività di cui alla procedura di liquidazione del patrimonio (cfr. Sezione II del Capo II della L. 3/2012).

I predetti compensi sono ridotti del quaranta per cento (art. 15 co. 9 secondo paragrafo della L. 3/2012).

8.2 FUNZIONI

All'Organismo di composizione della crisi spetta, in generale, ogni iniziativa funzionale:

- alla predisposizione del piano di ristrutturazione;
- all'esecuzione del piano stesso (art. 15 co. 5 della L. 3/2012).




Fig. 8 - Funzioni dell'Organismo di composizione della crisi

Più nello specifico, in aggiunta a quanto già previsto in altri articoli della L. 3/2012, l'Organismo di composizione della crisi:

- verifica la **veridicità dei dati** contenuti nella proposta e nei documenti allegati e **attesta la fattibilità** del piano presentato ai fini del deposito della proposta stessa presso il Tribunale (art. 15 co. 6 della L. 3/2012);
- cura l'effettuazione della pubblicità ed effettua le comunicazioni disposte dal giudice nell'ambito dei procedimenti di **composizione della crisi da sovraindebitamento** e di liquidazione del patrimonio (art. 15 co. 7 primo periodo della L. 3/2012)⁸⁷;
- svolge le **funzioni di liquidatore** (sia in fase di esecuzione dell'accordo, sia nella procedura di liquidazione del patrimonio⁸⁸), se disposto dal giudice (art. 15 co. 8 primo periodo della L. 3/2012);
- svolge le funzioni di **gestore** (nel caso in cui il piano preveda l'affidamento del patrimonio del debitore ad un gestore), se nominato dal giudice⁸⁹ (art. 15 co. 8 secondo periodo della L. 3/2012).

Tra le numerose attività già previste a carico degli Organismi di composizione della crisi in altri articoli della L. 3/2012, si evidenzia:

- art. 7 co. 1 primo periodo, proposizione ai creditori dell'accordo di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti sulla base di un piano, in ausilio al debitore;
- art. 7 co. 1 secondo periodo, attestazione sulla convenienza del piano per i creditori privilegiati, qualora non ne sia prevista l'integrale soddisfazione;
- art. 7 co. 1-bis, proposizione ai creditori del piano del consumatore, in ausilio al debitore;
- art. 9 co. 1, presentazione della proposta di accordo/piano, non oltre tre giorni, all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche presso gli enti locali, con ricostruzione della sua posizione fiscale e l'indicazione di eventuali contenziosi pendenti;
- art. 9 co. 3-bis, relazione particolareggiata allegata alla proposta di piano del consumatore;
- art. 12 co. 1, trasmissione, ove sia raggiunto l'accordo, prima ai creditori e poi al giudice, della relazione sui consensi espressi e sulla maggioranza raggiunta dai creditori, con allegazione delle eventuali contestazioni;

⁸⁷ Le comunicazioni sono effettuate a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC) se il relativo indirizzo del destinatario risulta dal Registro delle imprese ovvero dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti. In ogni altro caso, le comunicazioni avvengono a mezzo telefax o lettera raccomandata (art. 15 co. 7 secondo periodo della L. 3/2012). Per un approfondimento sulla PEC, si consenta di rinviare a Vitale R. "PEC imprese: novità del DL 179/2012 convertito", *Schede di Aggiornamento*, 1, 2013, p. 153 ss.

⁸⁸ Art. 15 co. 8 della L. 3/2012, che richiama gli artt. 13 co. 1 e 14-*quinquies* co. 2 della medesima legge.

⁸⁹ Art. 15 co. 8 della L. 3/2012, che richiama l'art. 7 co. 1 della medesima legge.

- art. 14-ter co. 3, relazione particolareggiata allegata alla domanda di liquidazione dei beni;
- art. 13 co. 2, risoluzione di eventuali difficoltà insorte nell'esecuzione dell'accordo, vigilanza sull'esatto adempimento dello stesso e comunicazione ai creditori di ogni eventuale irregolarità.

8.3 ACCESSO AI DATI PERSONALI

Per facilitare le attività di verifica e valutazione, gli Organismi di composizione della crisi, se autorizzati dal giudice, e il giudice stesso, possono accedere, nel rispetto ai dati contenuti:

- nell'Anagrafe tributaria⁹⁰;
- nei sistemi di informazioni creditizie;
- nelle centrali rischi;
- nelle altre banche dati pubbliche⁹¹.

L'accesso deve avvenire nel rispetto delle disposizioni contenute nel codice della *privacy*⁹² e del codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti⁹³ (art. 15 co. 10 della L. 3/2012).

Per il trattamento e la conservazione dei dati personali acquisiti viene precisato il limite dei soli fini e tempi della procedura e la contestuale distruzione degli stessi alla conclusione o cessazione della procedura. Dell'avvenuta distruzione, poi, deve essere informato il titolare dei suddetti dati, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento o tramite PEC, non oltre quindici giorni dalla distruzione medesima (art. 15 co. 11 della L. 3/2012).

8.4 COMPETENZA TERRITORIALE

Ai fini della competenza territoriale dell'Organismo di composizione della crisi, si deve avere riguardo:

- in caso di proposta di accordo da parte del debitore non fallibile, al Tribunale del luogo di residenza o sede principale del debitore (art. 9 co. 1 primo periodo della L. 3/2012);
- in caso di piano del consumatore, al Tribunale del luogo ove il debitore stesso ha la residenza (art. 9 co. 1 secondo periodo della L. 3/2012).

⁹⁰ L'art. 15 co. 10 della L. 3/2012 ricomprende nell'ambito della norma anche la sezione prevista dall'art. 7 co. 6 del DPR 605/73, ai sensi del quale "Le banche, la società Poste italiane Spa, gli intermediari finanziari, le imprese di investimento, gli organismi di investimento collettivo del risparmio, le società di gestione del risparmio, nonché ogni altro operatore finanziario, fatto salvo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 6 per i soggetti non residenti, sono tenuti a rilevare e a tenere in evidenza i dati identificativi, compreso il codice fiscale, di ogni soggetto che intrattenga con loro qualsiasi rapporto o effettui, per conto proprio ovvero per conto o a nome di terzi, qualsiasi operazione di natura finanziaria ad esclusione di quelle effettuate tramite bollettino di conto corrente postale per un importo unitario inferiore a 1.500 euro; l'esistenza dei rapporti e l'esistenza di qualsiasi operazione di cui al precedente periodo, compiuta al di fuori di un rapporto continuativo, nonché la natura degli stessi sono comunicate all'anagrafe tributaria, ed archiviate in apposita sezione, con l'indicazione dei dati anagrafici dei titolari e dei soggetti che intrattengono con gli operatori finanziari qualsiasi rapporto o effettuano operazioni al di fuori di un rapporto continuativo per conto proprio ovvero per conto o a nome di terzi, compreso il codice fiscale".

⁹¹ L'art. 15 co. 10 della L. 3/2012 ricomprende nell'ambito della norma anche l'archivio centrale informatizzato di cui all'art. 30-ter co. 2 del DLgs. 141/2010. In particolare, ai sensi dell'art. 30-quater del DLgs. citato "1. L'archivio è composto da tre strumenti informativi:

a) il primo, denominato interconnessione di rete, consente di dare seguito alle richieste di verifica inviate dagli aderenti mediante il riscontro con i dati di cui all'articolo 30-quinquies, detenuti nelle banche dati degli organismi pubblici e privati;

b) il secondo, denominato modulo informatico centralizzato, memorizza, in forma aggregata ed anonima, i casi il cui riscontro ha evidenziato la non autenticità di una o più categorie di dati presenti nella richiesta di verifica e permette al titolare dell'archivio e al gruppo di lavoro di cui all'articolo 30-ter, comma 9, lo studio del fenomeno delle frodi, ai fini dell'esercizio della prevenzione, anche mediante la predisposizione e pubblicazione periodica di specifiche linee guida, sul piano amministrativo, nel settore del credito al consumo e dei pagamenti dilazionati o differiti, nonché nel settore delle assicurazioni. Per le finalità di cui alla presente lettera, il titolare dell'archivio si avvale anche delle elaborazioni dei dati contenuti nell'archivio informatizzato istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 17 agosto 2005, n. 166; (91)

c) il terzo, denominato modulo informatico di allerta, memorizza le informazioni trasmesse dagli aderenti relative alle frodi subite o ai casi che configurano un rischio di frodi nei settori del credito, dei servizi di comunicazione elettronica o interattivi e delle assicurazioni, nonché le segnalazioni di specifiche allerta preventive trasmesse dal titolare dell'archivio agli aderenti. Tali informazioni sono conservate nell'archivio per il tempo necessario agli aderenti ad accertare l'effettiva sussistenza del rischio di frodi".

⁹² DLgs. 196/2003, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali".

⁹³ Cfr. deliberazione del Garante per la protezione dei dati personali 16.11.2004 n. 8 (in G.U. 23.12.2004 n. 300).

9 REGIME SANZIONATORIO

- ❑ *Il legislatore ha previsto alcune sanzioni a carico del debitore, che non assume un comportamento "leale" nei confronti della procedura, e dell'Organismo di composizione della crisi, fra l'altro, nel caso di danno ai creditori.*

Il legislatore ha previsto un **sistema sanzionatorio** per:

- il debitore che non assuma un comportamento "leale" nei confronti della procedura (comportamento che deve permanere tale sino al termine della procedura stessa);
- l'Organismo di composizione della crisi.

9.1 DEBITORE

Il sistema sanzionatorio prevede la reclusione da sei mesi a due anni e la multa da 1.000,00 a 50.000,00 euro per il debitore che (art. 16 co. 1 della L. 3/2012):

- al fine di ottenere l'accesso alle procedure di composizione della crisi (cfr. Sezione I, Capo II della L. 3/2012):
 - aumenta o diminuisce il passivo;
 - sottrae o dissimula una parte rilevante dell'attivo;
 - simula dolosamente attività inesistenti (lett. a);
- al fine di ottenere l'accesso alle procedure di composizione della crisi o di liquidazione del patrimonio (cfr. Sezione I e II, Capo II della L. 3/2012):
 - produce documentazione contraffatta o alterata;
 - sottrae, **occulta** o **distrugge**, in tutto o in parte, la documentazione relativa alla propria situazione debitoria ovvero la propria documentazione contabile (lett. b);
- in relazione alla procedura di liquidazione (cfr. Sezione II, Capo II della L. 3/2012), **omette** l'indicazione di **beni nell'inventario**⁹⁴ (lett. c);
- nel corso della procedura di composizione della crisi (cfr. Sezione I, Capo II della L. 3/2012), effettua **pagamenti in violazione dell'accordo** o del **piano** del consumatore (lett. d);
- dopo il deposito della proposta di accordo o di piano del consumatore, e per tutta la durata della procedura, **aggrava** la sua **posizione debitoria** (lett. e);
- intenzionalmente **non rispetta** i contenuti dell'**accordo** o del **piano** del consumatore (lett. f).

9.2 ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI

È punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 1.000,00 a 50.000,00 euro, il componente dell'Organismo di composizione della crisi, ovvero il professionista, che:

- rende **false attestazioni**:
 - in ordine alla veridicità dei dati contenuti nella proposta o nei documenti ad essa allegati, alla fattibilità del piano⁹⁵;
 - nella relazione particolareggiata allegata alla proposta di piano del consumatore⁹⁶;
 - nella relazione sui consensi espressi e sulla maggioranza raggiunta dai creditori⁹⁷;
 - nella relazione particolareggiata allegata alla domanda di liquidazione dei beni⁹⁸ (art. 16 co. 2 della L. 3/2012);
- **cagiona danno** ai creditori omettendo o rifiutando senza giustificato motivo un atto del suo ufficio (art. 16 co. 3 della L. 3/2012).

⁹⁴ Art. 14-ter co. 3 della L. 3/2012.

⁹⁵ Art. 9 co. 2 della L. 3/2012.

⁹⁶ Art. 9 co. 3-bis della L. 3/2012.

⁹⁷ Art. 12 co. 1 della L. 3/2012.

⁹⁸ Art. 14-ter co. 3 della L. 3/2012.




Fig. 9 - Regime sanzionatorio